

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 novembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all'exportazione nel settore del pollame (18CE1975)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 della Commissione, del 21 settembre 2018, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Pasteuria nishizawae* Pn1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1976)..... Pag. 4

Decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto (18CE1977)..... Pag. 8

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1280 della Commissione, del 21 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 6253] (18CE1978)..... Pag. 14


Decisione di esecuzione (UE) 2018/1281 della Commissione, del 21 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio [notificata con il numero C(2018) 6255] (18CE1979)..... Pag. 18

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 della Commissione, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 6256] (18CE1980)..... Pag. 21

Publicati nel n. L 239 del 24 settembre 2018


Decisione di esecuzione (UE) 2018/1283 della Commissione, del 24 agosto 2018, che stabilisce norme relative al formato e alle scadenze per la presentazione delle relazioni annuali sulla raccolta di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura [notificata con il numero C(2018) 5270] (18CE1981)..... Pag. 41

Publicato nel n. L 242 del 26 settembre 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2018/1277 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, alla Commissione è stata conferita la facoltà di fissare restituzioni laddove ritenuto necessario in base ai criteri e agli obblighi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1234/2007. In questo contesto è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Con sentenza del 20 settembre 2017 ⁽⁴⁾ la Corte di giustizia ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione. La Corte di giustizia ha dichiarato che l'inosservanza delle norme procedurali relative all'adozione di un atto lesivo costituisce una violazione delle forme sostanziali e, pertanto, l'atto affetto da tale vizio deve essere annullato.
- (3) La Corte di giustizia ha altresì constatato che, ferma restando la violazione delle forme sostanziali, il regolamento non presentava alcun errore che compromettesse la conformità sostanziale dell'atto, che conteneva le disposizioni necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007. Pertanto, ai fini della certezza del diritto e per evitare di pregiudicare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Corte ha asserito che gli effetti del regolamento controverso vanno mantenuti fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirlo.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato le disposizioni procedurali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 relative all'adozione di atti recanti fissazione delle restituzioni. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica dal 1° gennaio 2014.
- (5) È pertanto necessario fissare le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame allo stesso livello a cui sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi in maniera retroattiva per il periodo compreso tra il 19 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame [(GU L 196 del 19.7.2013, pag. 13)].

⁽⁴⁾ Sentenza del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, (C-183/16 P), ECLI:EU:C:2017:704.



- (6) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. È opportuno inoltre che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) Le restituzioni applicabili fino all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione ⁽³⁾. Ne consegue che la cessazione degli effetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 comporterebbe, tra l'altro, che il regolamento (UE) n. 360/2013 è applicabile. Pertanto, per motivi di certezza del diritto, il regolamento (UE) n. 360/2013 dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione sono concesse per i prodotti, per gli importi e per il periodo di cui all'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione ai sensi del presente articolo devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 19 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio


Il presidente

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 27).



ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEL POLLAME APPLICABILI DAL 19 LUGLIO 2013 AL
31 DICEMBRE 2013

Codice del prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 14 00 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	0,00
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	0,00
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo: V03: A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iraq, Iran.

18CE1975



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1278 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2018

che approva la sostanza attiva a basso rischio *Pasteuria nishizawae* Pn1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 27 febbraio 2015 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato alla Danimarca una domanda di approvazione della sostanza attiva *Pasteuria nishizawae* Pn1.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, il 3 luglio 2015 la Danimarca, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Il 19 dicembre 2016 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se la sostanza attiva *Pasteuria nishizawae* Pn1 possa soddisfare i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento, il 23 maggio 2017 essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 17 ottobre 2017 sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione.
- (5) L'11 gennaio 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni ⁽²⁾ sulla possibilità che la sostanza attiva *Pasteuria nishizawae* Pn1 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha inoltre reso accessibili al pubblico le sue conclusioni.
- (6) L'11 marzo 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per la sostanza *Pasteuria nishizawae* Pn1 e un progetto di regolamento con cui essa viene approvata.
- (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti nella relazione di riesame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza *Pasteuria nishizawae* Pn1.
- (9) La Commissione ritiene inoltre che *Pasteuria nishizawae* Pn1 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Essa non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. *Pasteuria nishizawae* Pn1 è un ceppo selvatico di un microrganismo naturalmente presente nell'ambiente. È un parassita obbligato dei nematodi a cisti. Le spore di *Pasteuria nishizawae* Pn1 germogliano solo quando sono in contatto con un nematode a cisti. L'infettività per qualsiasi altro organismo, compresi gli esseri umani e i soggetti immunocompromessi può essere esclusa. Pertanto, dato che il microrganismo non si può sviluppare al di fuori dell'ospite obbligato, si può escludere la sua resistenza agli antimicrobici impiegati nei medicinali per uso umano o veterinario: il criterio fissato nell'allegato II, punto 5.2.1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è considerato soddisfatto.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Pasteuria nishizawae* Pn1* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva *Pasteuria nishizawae* Pn1 come antiparassitario). *EFSA Journal* 2018;16(1):5159, 19 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2018.5159.



- (10) È pertanto opportuno approvare la sostanza *Pasteuria nishizawae* Pn1 per un periodo di 15 anni.
- (11) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni generiche poiché *Pasteuria nishizawae* Pn1 è un microrganismo.
- (12) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva *Pasteuria nishizawae* Pn1, di cui all'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<i>Pasteuria nishizawae</i> Pn1 Raccolta delle colture: ATCC Safe Deposit (SD-5833) N. CIPAC: non attribuito	Non pertinente	Concentrazione minima 1×10^{11} spore/g	14 ottobre 2018	14 ottobre 2033	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla <i>Pasteuria nishizawae</i> Pn1, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la <i>Pasteuria nishizawae</i> Pn 1 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.




ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«13 <i>Pasteuria nishizawae</i> Pn1 Raccolta delle colture: ATCC Safe Deposit (SD-5833) N. CIPAC: non attribuito	Non pertinente	Concentrazione minima 1×10^{11} spore/g	14 ottobre 2018	14 ottobre 2033	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla <i>Pasteuria nishizawae</i> Pn1, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la <i>Pasteuria nishizawae</i> Pn 1 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



DECISIONE (UE) 2018/1279 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 conformemente alla decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 22 dell'accordo, prima dell'entrata in vigore dello stesso, gli articoli da 11 a 13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma dell'accordo.
- (3) L'articolo 12 dell'accordo istituisce un comitato misto e prevede che esso stabilisca il proprio regolamento interno.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, in quanto il regolamento interno determinerà il funzionamento del comitato misto, il quale è incaricato di gestire l'accordo e assicurarne la corretta applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è di sostenere l'adozione da parte del comitato misto del suo regolamento interno come previsto nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018


Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).



PROGETTO

DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA**del****recante adozione del regolamento interno del comitato misto**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 11 a 13 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra («accordo») sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma il 23 novembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito un comitato misto composto dai rappresentanti delle parti.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto stabilisce il suo regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto riportato nell'allegato della presente decisione.

Fatto in inglese a Zurigo.

*Per il comitato misto**Il presidente**Il segretario per l'Unione europea**Il segretario per la Svizzera*

⁽¹⁾ GUL 322 del 7.12.2017, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO ETS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA («COMITATO MISTO»)

Articolo 1

Composizione del comitato misto

1. Il comitato misto è composto dai rappresentanti della Commissione europea («Commissione») che agiscono a nome dell'Unione europea, da una parte, e dai rappresentanti della Confederazione svizzera («Svizzera»), dall'altra. Le due parti sono in seguito denominate individualmente «parte» o congiuntamente «parti».
2. I rappresentanti delle parti possono essere accompagnati da altri funzionari che agiscono a nome delle parti.

Articolo 2

Presidenza

1. La presidenza del comitato misto è assunta alternativamente, ogni 12 mesi, da ciascuna delle parti. Nel primo anno civile la presidenza è esercitata dalla Svizzera.
2. La parte che detiene la presidenza designa il presidente del comitato misto nonché il suo supplente.
3. Il presidente dirige i lavori del comitato misto.

Articolo 3

Osservatori

Il comitato misto può decidere, di comune accordo tra le parti, di invitare esperti, anche dagli Stati membri, o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4


Segretariato

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Svizzera svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.
2. Il segretariato del comitato misto è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.
3. Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.

Articolo 5

Riunioni del comitato misto

1. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno. Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze. Il presidente convoca una sessione speciale del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o della Svizzera. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni di calendario dalla richiesta a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.



2. Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o in Svizzera, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.
3. Il presidente invia l'avviso di convocazione, corredato del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai rappresentanti delle parti almeno 30 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo sono inviati almeno sette giorni di calendario prima della riunione.
4. Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.
5. Il presidente è informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno sette giorni di calendario prima di ciascuna riunione.
6. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 6

Ordine del giorno

1. Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.
2. Ciascuna parte può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno oggetti aggiuntivi. Tali richieste devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente almeno 7 giorni di calendario prima della riunione.
3. Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Articolo 7


Gruppi di lavoro del comitato misto

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o sottocomitati costituiti in conformità all'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo sono concordati dal comitato misto.
2. I gruppi di lavoro o sottocomitati applicano il presente regolamento interno *mutatis mutandis*.
3. I gruppi di lavoro o sottocomitati operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati ad adottare decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.
4. Il comitato misto può decidere, in conformità all'articolo 8 del presente regolamento interno, di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o sottocomitati.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti in conformità alle disposizioni dell'accordo. Esse recano il titolo «Decisione» o «Raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.
3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione o raccomandazione adottata dal comitato misto nella rispettiva gazzetta ufficiale. Le parti si informano reciprocamente qualora intendano pubblicare una decisione o una raccomandazione.



4. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine, il testo della proposta è trasmesso entro un termine di almeno 30 giorni di calendario, entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tener conto di circostanze speciali. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e dai segretari.

5. Le decisioni del comitato misto che modificano gli allegati dell'accordo sono adottate nelle lingue facenti fede dell'accordo.

6. Nel corso del periodo di applicazione provvisoria degli articoli 11-13 dell'accordo, il comitato misto può preparare le decisioni necessarie all'attuazione dell'accordo. Una decisione formale di carattere vincolante del comitato misto produrrà effetti solo dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 9

Verbali

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione. Il progetto indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.

2. Il progetto di verbale è redatto entro 21 giorni di calendario dalla data della riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure nella riunione successiva del comitato misto.

Articolo 10

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è trasmessa al segretariato del comitato misto.

Articolo 11

Scambio di informazioni e consultazioni regolari

1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, ogni parte informa l'altra parte in merito agli sviluppi legislativi in un settore di rilevanza per l'accordo.

2. A tal fine, si procede a uno scambio di informazioni e a consultazioni regolari tra le parti tramite i segretari del comitato misto.

Articolo 12

Riservatezza

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 13

Spese

Ciascuna parte assume le spese sostenute per la propria partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o sottocomitati.




*Articolo 14***Modifica**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto in conformità all'articolo 8.

*Articolo 15***Applicazione provvisoria**

Nel corso del periodo di applicazione provvisoria degli articoli 11-13 dell'accordo, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis.

18CE1977

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1280 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria

[notificata con il numero C(2018) 6253]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana nella provincia di Varna e, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata in seguito all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, dopo la comparsa di focolai di peste suina africana in tale Stato membro.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1216, in Bulgaria la situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana è rimasta stabile; le autorità bulgare hanno attuato le necessarie misure di lotta alla malattia e hanno raccolto dati di sorveglianza supplementari.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree rivedute istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Bulgaria, in collaborazione con detto Stato membro. Tali aree prevedono una zona di sorveglianza ridotta, in linea con l'attuale scenario epidemiologico.
- (8) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 della Commissione, del 4 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria (GU L 224 del 5.9.2018, pag. 10).



- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 dovrebbe inoltre essere abrogata e sostituita dalla presente decisione per tener conto delle misure aggiornate di gestione della malattia in vigore e dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Bulgaria per quanto riguarda la peste suina africana.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Bulgaria provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 è abrogata.

Articolo 3


La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2018.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Bulgaria	Are di cui all'articolo 1	Scadenza di applicazione
Zona di protezione	I seguenti villaggi nella regione di Varna: Comune di Provadia — Tutrakantsi — Bozveliysko — Provadiya — Dobrina — Manastir — Zhitnitsa — Barzitsa — Chayka — Royak — Blaskovo — Kiten — Hrabrovo — Ovcharga — Krivnya Comune di Avren — Tsarevtsi Comune di Dolni Chiflik — Nova Shipka Comune di Dalgopol — Velichkovo — Tsonevo — Sava — Dalgopol	30 ottobre 2018
Zona di sorveglianza	Comune di Provadia — Petrov dol — Staroseletc — Zlatina — Venchan — Ravna — Cherkovna — Nenovo — Snejina — Gradinarovo — Chernook — Slaveikovo Comune di Vetrino — Gabarnitsa Comune di Devnya — Devnya — Padina	30 ottobre 2018



Bulgaria	Aree di cui all'articolo 1	Scadenza di applicazione
	Comune di Avren — Trastikovo — Sindel — Kazashka reka — Yunak — Dabravino — Avren Comune di Beloslav — Razdelna Comune di Dolni Chiflik — Grozdyovo — Goren chiflik — Venelin Comune di Dalgopol — Debelets — Krasimir — Boryana — Kamen dyal — Partizani — Asparuhovo — Komunari — Sladka voda	

18CE1978



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1281 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio

[notificata con il numero C(2018) 6255]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare, l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede determinate misure da adottare a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.
- (4) Il Belgio ha informato la Commissione in merito alla situazione aggiornata della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici nella regione delle Ardenne di detto Stato membro e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a fronte di questa situazione.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Belgio in collaborazione con tale Stato membro.
- (7) Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Belgio nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. È opportuno che la presente decisione abroghi e sostituisca la decisione di esecuzione (UE) 2018/1242.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il Belgio provvede affinché la zona infetta da esso istituita, nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone di cui all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 della Commissione, del 14 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio (GUL 2311 del 14.9.2018, pag. 1).



Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2018.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018


Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Zone istituite in Belgio come zona infetta di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
La zona infetta è delimitata in senso orario da: <ul style="list-style-type: none">— confine con la Francia— N85— N83— N891<ul style="list-style-type: none">— Rue du Pont Neuf— Rue du Lieutenant de Crépy— Pont Charreau— Rue de Chiny— Rue de Marbehan— Rue de la Civanne— Rue du Moreau— N879: Grand-Rue— N897<ul style="list-style-type: none">— Rue des Anglières— Rue du Pont de Virton— Rue Maurice Grévisse— Rue du 24 Août— E411/E25— confine con il Granducato di Lussemburgo	30 novembre 2018

18CE1979



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1282 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 6256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1205 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Lettonia, Lituania, Polonia e Romania.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 ⁽⁶⁾.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1205 la situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nell'agosto 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Marijampolė in Lituania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte II.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1205 della Commissione, del 27 agosto 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GUL 218 del 28.8.2018, pag. 1).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

- (5) Nell'agosto 2018 sono stati rilevati due casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Elbląg e Kętrzyński in Polonia. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte II di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I.
- (6) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lituania e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Dato che nell'elenco di cui alla parte III dell'allegato di tale decisione figurano le zone in cui la situazione è ancora incerta e in continua evoluzione, quando determinate zone sono elencate in detta parte si dovrebbe prestare la dovuta attenzione anche alle zone circostanti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vláří,
 - Brumov,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vláří,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičína,
 - Ludkovice,
 - Luhačovice,
 - Machová,
 - Mirošov u Valašských Klobouk,
 - Mysločovice,
 - Napajedla,
 - Návojná,
 - Nedašov,
 - Nedašova Lhota,



- Nevšová,
- Otrokovice,
- Petruvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Priekules novads,
- Skrundas novada Rudbāržu pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:


- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvo seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė,

6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,



- gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
 - gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
 - gminy Giżycko z miastem Giżycko, Krukłanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
 - gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
 - gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
 - gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Reszel w powiecie kętrzyńskim,
 - gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,
 - część gminy Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński, na południe i zachód od granic miasta Lidzbark Warmiński i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511, miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,
 - gminy Elbląg, Godkowo, Pasłek i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
 - powiat miejski Elbląg,
 - gminy Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim.
- w województwie podlaskim:
- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
 - gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
 - gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
 - gmina Poświętne w powiecie białostockim,
 - gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
 - gminy Wizajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
 - gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
 - gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
 - część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,
 - gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - powiat ostrowski,
 - gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
 - gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
 - gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,



- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
 - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Mrozy, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
 - gminy Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Trojanów i Żelechów w powiecie garwolińskim,
 - gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
 - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
 - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
 - gminy Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
 - gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
 - gminy Trzemeszany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
 - gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
 - gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
 - gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
 - gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
 - gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
 - powiat miejski Lublin.



w województwie podkarpackim:

- gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Alba county with the following delimitation:
 - North of National Road no. 7
- Arad county with the following delimitation:
 - In the North side of the line described by following localities:
 - Macea,
 - Şiria,
 - Bârzava,
 - Toc, which is junction with National Road no. 7,
 - North of National Road no. 7,
- Arges county,
- Bistriţa county,
- Braşov county,
- Cluj county,
- Covasna county,
- Harghita county,
- Hunedoara county with the following delimitation:
 - North of the line described by following localities:
 - Brănişca,
 - Deva municipality,
 - Turdaş,
 - Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7,
 - North of National Road no. 7,
- Iasi county,
- Maramureş county,
- Neamt county,
- Teleorman county.

PARTE II


1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bohuslavice u Zlína,
 - Bratřejov u Vizovic,
 - Březnice u Zlína,
 - Březová u Zlína,



- Březůvky,
- Dešná u Zlína,
- Dolní Ves,
- Doubravy,
- Držková,
- Fryšták,
- Horní Lhota u Luhačovic,
- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,



- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.


4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielaucis pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,



- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,



- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagasts,




- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio seniūnija,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybės: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,



- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryskėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie etckim,
- gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewow powiecie braniewskim,
- część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreliekiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

— w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczelce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzyny i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,



- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
 - gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
 - gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
 - gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
 - gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
 - powiat miejski Białystok.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
 - gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
 - gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
 - gmina Joniec w powiecie płońskim,
 - gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
 - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
 - gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin w powiecie garwolińskim,
 - gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
 - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,



- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
- część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
- powiat miejski Warszawa.

w województwie lubelskim:

- gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wołyn, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówek i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,
- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łącząca miejscowości Kozuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
- część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- gmina Fajslawice, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Dohobyców, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,
- część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielaucis pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vitiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96,
- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,




- Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104,
- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvberzes pagasts,
- Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,
- Neretas novada Mazzalves pagasts,
- Ozolnieku novada Salgales pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursišu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta,
- Tērvetes novada Bukaišu pagasts,
- Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Jsovainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija,
- Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė
- Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen.



3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,
- gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępólno w powiecie bartoszyckim,
- gmina Młynary w powiecie elbląskim,
- część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,
- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przyszań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przyszań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczule położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim

w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Zuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno - wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,



- powiat miejski Siedlce,
 - gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barczackie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
 - gmina Kołbiel w powiecie otwockim,
 - gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,
- w województwie lubelskim:
- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojślawice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojślawice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyrzyki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
 - gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łączyńskim,
 - gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
 - gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
 - gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnowka, Tucznia i Wisznice w powiecie białskim,
 - gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostowiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północno – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,
 - gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
 - gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
 - gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
 - gmina Baranów w powiecie puławskim,
 - gminy Nowodwór i Ulęż w powiecie ryckim,



w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4. Romania

The following areas in Romania:

- Area of Bucharest,
- Constanța county,
- Satu Mare county,
- Tulcea county,
- Bacau county,
- Bihor county,
- Brăila county,
- Buzău county,
- Călărași county,
- Dambovita county,
- Galați county,
- Giurgiu county,
- Ialomița county,
- Ilfov county,
- Prahova county,
- Salaj county,
- Vaslui county,
- Vrancea county.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

18CE1980



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1283 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2018

che stabilisce norme relative al formato e alle scadenze per la presentazione delle relazioni annuali sulla raccolta di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura

[notificata con il numero C(2018) 5270]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione dei rispettivi piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e l'approvazione di tali relazioni.
- (3) A tal fine, la Commissione ha consultato il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽²⁾, nonché i rappresentanti degli Stati membri riuniti in gruppi di esperti ad hoc.
- (4) I corrispondenti nazionali per la raccolta dei dati hanno esaminato il formato e le scadenze proposti per le relazioni annuali sulla raccolta di dati nella loro riunione del 21 febbraio 2018.
- (5) In precedenza, il formato delle relazioni annuali era stato stabilito dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽³⁾, attualmente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/1004. Tale formato, che si basava su una valutazione del CSTEP ⁽⁴⁾, dovrebbe essere aggiornato e allineato alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1004. In tale contesto è opportuno tener conto dei più recenti requisiti in materia di dati stabiliti nel programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 ⁽⁵⁾.
- (6) Il regolamento (UE) 2017/1004 non specifica un termine ultimo per la trasmissione delle relazioni annuali. Al fine di consentire la tempestiva divulgazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati, nonché la tempestiva comunicazione dei dati agli utilizzatori finali, tale termine dovrebbe ora essere fissato al


⁽¹⁾ GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

⁽²⁾ *Compilation of the new DCF annual report template* (Compilazione del nuovo modello per la relazione annuale del DCF [quadro raccolta dati]), relazione CSTEP 17-17 (ottobre 2017), JRC 109375, ISBN 978-92-79-67489-1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ *Evaluation of proposals to revise DCF national programmes for 2016* (Valutazione delle proposte per la revisione dei programmi nazionali DCF per il 2016), relazione CSTEP 16-01 (gennaio 2016), JRC 100350, ISBN 978-92-79-56778-0, pag. 22.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).



31 maggio di ogni anno. Allo scopo di garantire il rispetto di tale termine nel 2018, il modello di cui alla presente decisione è stato messo a disposizione degli Stati membri il 4 aprile 2018 e questi ultimi hanno concordato di trasmettere le proprie relazioni per l'anno 2018 entro il 31 maggio.

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contenuto delle relazioni annuali

1. Le relazioni annuali sull'esecuzione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2017 e gli anni successivi, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004, sono trasmesse secondo il formato di cui all'allegato I della presente decisione.
2. Le relazioni annuali si basano sulle tabelle e i riquadri dei piani di lavoro nazionali adottati per la raccolta di dati, redatti secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 della Commissione ⁽¹⁾, e contengono le informazioni supplementari necessarie per la comunicazione annuale a norma della presente decisione.

Articolo 2

Correlazione con il programma pluriennale dell'Unione


La correlazione tra le tabelle del programma pluriennale dell'Unione elaborato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004 («il programma pluriennale dell'Unione»), le tabelle e il testo del piano di lavoro e le tabelle e il testo della relazione annuale figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Compilazione della relazione annuale

1. Per compilare la relazione annuale, gli Stati membri trasferiscono dapprima le informazioni sulla programmazione della raccolta di dati dai loro piani di lavoro adottati a ogni tabella e riquadro corrispondente della relazione annuale, come indicato nell'allegato I. Successivamente compilano le altre colonne, evidenziate in grigio nell'allegato, che si riferiscono unicamente all'elaborazione della relazione.
2. Durante la compilazione della relazione annuale, gli Stati membri non correggono nessuno dei valori nelle tabelle o nei riquadri, derivanti dai propri piani di lavoro accettati, fatta eccezione per:
 - a) tabelle 1H, 2 A, 3 A, 3B, per le quali vengono trasmesse le seguenti informazioni supplementari, conformemente all'allegato I della presente decisione:
 - 1) per determinare l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, in conformità del capo III, punto 3, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri aggiungono una riga sulla raccolta di dati per il contenuto dello stomaco nella tabella 1H;
 - 2) per specificare le variabili dell'attività di pesca, ai sensi del capo III, punto 4 e della tabella 4 del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano due nuove colonne nella tabella 2 A;
 - 3) per comunicare il raggruppamento delle variabili economiche per la flotta, ai sensi del capo III, punto 5 del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano una nuova colonna nella tabella 3 A;
 - 4) per specificare il tipo di soglia per la mancata raccolta di dati per il settore dell'acquacoltura, ai sensi del capo V, punto 5, del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano una nuova colonna nella tabella 3B;
 - b) le tabelle 5 A, 5B e 7B, per le quali gli Stati membri segnalano nelle relazioni annuali i miglioramenti o le modifiche apportati alle informazioni contenute nelle corrispondenti tabelle dei piani di lavoro nazionali.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 della Commissione, del 19 agosto 2016, che stabilisce norme relative al formato per la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (GU L 260 del 27.9.2016, pag. 153).



- c) La comunicazione sulle seguenti variabili, per le quali gli Stati membri forniscono ulteriori informazioni concernenti:
- 1) l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini, ai sensi del capo III, punto 3, lettera b), del programma pluriennale dell'Unione, segnalando il livello dell'attività di pesca in base ai dati VMS/del giornale di bordo o di altre fonti, nella tabella 2 A;
 - 2) l'intensità di campionamento per le variabili biologiche, ai sensi del capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione, nel riquadro 1C;
 - 3) le attività di pesca ricreativa, ai sensi del capo III, punto 2, lettera a), punto iv), del programma pluriennale dell'Unione, nel riquadro 1D;
 - 4) le catture accessorie accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci, ai sensi del capo III, punto 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione, nel riquadro 1F;
 - 5) il quadro di garanzia della qualità dei dati biologici, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701, nel riquadro 5 A;
 - 6) il quadro di garanzia della qualità dei dati economici e sociali, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701, nel riquadro 5B.
3. Nella compilazione della relazione annuale non sono necessarie informazioni supplementari in relazione alle seguenti tabelle dei piani di lavoro nazionali:
- a) tabella 1B, sulla pianificazione del campionamento per le variabili biologiche;
 - b) tabella 4B, sulla descrizione della base di campionamento dei dati biologici; e
 - c) tabella 4D, sui luoghi di sbarco.

Articolo 4

Termine per la trasmissione delle relazioni annuali

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono le relazioni annuali sull'esecuzione dei piani di lavoro per la raccolta di dati, relativi all'anno precedente.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2018

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO I

INDICE

- Sezione 1: Dati biologici
- Tabella 1 A: Elenco degli stock richiesti
 - Tabella 1B: Pianificazione del campionamento per le variabili biologiche
 - Tabella 1C: Intensità di campionamento per le variabili biologiche
 - Riquadro 1C: Intensità di campionamento per le variabili biologiche
 - Tabella 1D: Pesca ricreativa
 - Riquadro 1D: Pesca ricreativa
 - Studio pilota 1: Quota relativa delle catture della pesca ricreativa rispetto alle catture della pesca commerciale
 - Tabella 1E: Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce
 - Riquadro 1E: Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce
 - Tabella 1F: Catture accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci
 - Riquadro 1F: Catture accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci
 - Studio pilota 2: Livello di pesca e impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche e sull'ecosistema marino
 - Tabella 1G: Elenco delle campagne di ricerca in mare
 - Riquadro 1G: Elenco delle campagne di ricerca in mare
 - Tabella 1H: Raccolta e diffusione dei dati delle campagne di ricerca
- Sezione 2: Dati relativi all'attività di pesca
- Tabella 2 A: Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca
 - Riquadro 2 A: Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca
- Sezione 3: Dati economici e sociali
- Tabella 3 A: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali della flotta per la pesca
 - Riquadro 3 A: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per la pesca
 - Studio pilota 3: Dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità
 - Tabella 3B: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura
 - Riquadro 3B: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura
 - Studio pilota 4: Dati ambientali sull'acquacoltura
 - Tabella 3C: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione
 - Riquadro 3C: Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione
- Sezione 4: Strategia di campionamento dei dati biologici provenienti dalla pesca commerciale
- Tabella 4 A: Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici
 - Riquadro 4 A: Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici




Tabella 4B: Descrizione della base di campionamento dei dati biologici

Tabella 4C: Dati relativi alle attività di pesca per Stato membro

Tabella 4D: Luoghi di sbarco

Sezione 5: Qualità dei dati

Tabella 5 A: Quadro di garanzia della qualità dei dati biologici

Riquadro 5 A: Quadro di garanzia della qualità dei dati biologici

Tabella 5B: Quadro di garanzia della qualità dei dati socioeconomici

Riquadro 5B: Quadro di garanzia della qualità dei dati socioeconomici

Sezione 6: Disponibilità dei dati


Tabella 6 A: Disponibilità dei dati

Sezione 7: Coordinamento

Tabella 7 A: Coordinamento previsto a livello regionale e internazionale

Tabella 7B: Seguito dato a raccomandazioni e accordi


Tabella 7C: Accordi bilaterali e multilaterali




Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2, 3 e 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta dei dati a livello di zona della specie/dello stock. Tutti gli individui del campione devono essere identificati a livello di specie e sottoposti a misurazione della lunghezza, se possibile.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe registrare eventuali cambiamenti significativi degli sbarchi nell'anno di campionamento, rispetto alla media nel periodo di riferimento - in caso di incidenza sui campionamenti.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Reference years (Anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferiscono i dati. Lo Stato membro deve selezionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati. Indicare l'anno o gli anni di riferimento come segue: «2013-2015».
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare, per tutte le zone in cui opera la sua flotta peschereccia, il nome (latino) della specie/dello stock per cui è prescritto il campionamento di variabili biologiche in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione.
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Area/Stock (Zona/Stock)	Lo Stato membro deve indicare la zona della specie/dello stock, in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione (per esempio GSA 16; zone ICES I, II; zone ICES IIIa, IV, VIId, eccetera).
Selected for sampling (Selezionata/o per il campionamento) (Y/N) (SI/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie/lo stock è stata/o selezionata/o per il campionamento. Indicare «Y» (sì) se la specie/lo stock è selezionata/o per il campionamento per almeno una variabile della tabella 1B del presente allegato.
Average landings in the reference years (tons) [MEDIA degli sbarchi negli anni di riferimento (tonnellate)]	MEDIA degli sbarchi di ciascuna specie e di ciascuno stock negli ultimi 3 anni di riferimento. Nell'inserire i dati sugli sbarchi, lo Stato membro deve tenere conto delle seguenti convenzioni: se non vengono effettuati sbarchi della specie in questione, indicare «None» (nessuno); se la media degli sbarchi è inferiore a 200 t, non indicare il valore corrispondente, ma inserire «< 200»; se la media degli sbarchi supera 200 t, indicare il valore corrispondente per gli ultimi 3 anni di riferimento. I valori relativi alla media degli sbarchi possono essere arrotondati alle 5 o 10 tonnellate più vicine.
EU TAC (if any) [TAC UE (se del caso)] (%)	Si applica unicamente agli stock soggetti a regolamenti su TAC e contingenti. In questa colonna lo Stato membro deve: — indicare «None» (nessuno) se non dispone di una quota del TAC UE per lo stock in questione, — indicare la quota esatta se dispone di una quota del TAC UE per lo stock in questione.




Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Share (%) in EU landings [Quota (%) rispetto agli sbarchi UE]	Si applica i) a tutti gli stock nel Mediterraneo, e ii) a tutti gli stock al di fuori del Mediterraneo per i quali non sono stati ancora definiti TAC. In questa colonna lo Stato membro deve: —indicare «None» (nessuno) se non ha effettuato sbarchi dello stock in questione, — indicare la quota esatta se ha effettuato sbarchi dello stock in questione, nel caso in cui intenda avvalersi di una soglia.
Threshold (Soglia) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie/lo stock si applica una soglia, in conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Changes in species landings (Cambiamenti negli sbarchi di specie)	Gli Stati membri hanno la facoltà di descrivere brevemente eventuali cambiamenti negli sbarchi che abbiano inciso sull'attuazione del piano di lavoro, rispetto a quelli indicati in quest'ultimo.



Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2, 3 e 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Per le specie elencate in questa tabella devono essere raccolti parametri biologici (lunghezza, età, peso, rapporto dei sessi, maturità e fecondità). Per ciascun parametro e per ciascun anno, inserire una «X» se è stata effettuata o se è prevista la raccolta dei dati. Questa tabella deve permettere di identificare l'anno o gli anni in cui i dati sono stati/saranno raccolti dallo Stato membro.

Osservazioni generali: la presente tabella non è applicabile alla relazione annuale.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Species (Specie)	Usare il nome latino. Lo Stato membro deve indicare le specie/gli stock per cui è obbligatorio il campionamento di variabili biologiche in conformità delle tabelle 1 A, 1B e 1C dell'EU MAP [programma pluriennale dell'Unione], per tutte le zone in cui opera la flotta peschereccia dello Stato membro.
Region (Regione)	La regione è indicata in base alla definizione delle regioni nella tabella 5C dell'EU MAP [programma pluriennale dell'Unione] [per esempio «Baltico», «Mare del Nord e Artico orientale», eccetera. Se la raccomandazione si riferisce a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni)].
RFMO/RFO/IO	Inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM ... per le RFO: NAFO, ... per le IO: ICES, ... In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Area/Stock (Zona/Stock)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio GSA 16; zone ICES I, II; zone ICES IIIa, IV, VIIId; eccetera).
Age (Età)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento dei dati per l'età.
Weight (Peso)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento dei dati per il peso.
Sex ratio (Rapporto dei sessi)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento delle informazioni per il rapporto dei sessi.
Sexual maturity (Maturità sessuale)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento delle informazioni per la maturità sessuale.
Fecundity (Fecondità)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campionamento per la fecondità.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.



Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), al capo IV del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Illustrare la strategia di campionamento prevista con riguardo alle variabili biologiche.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sul numero di pesci misurato, insieme a un numero di campioni per ciascuna zona/stock della specie, per ciascun parametro biologico e schema di campionamento. È possibile aggiungere nuove specie, non incluse nel piano di lavoro accettato, in righe supplementari alla fine della tabella.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
MS participating in sampling (SM partecipanti al campionamento)	Se l'attività di campionamento è stata effettuata in base a un programma coordinato a livello regionale occorre elencare tutti gli Stati membri partecipanti. Diversamente, occorre indicare lo Stato membro responsabile del campionamento. Se disponibili, i link agli accordi di coordinamento regionale e internazionale o agli accordi bilaterali e multilaterali previsti vanno inseriti nella sezione «Comments» (Osservazioni).
Sampling year (Anno di campionamento)	Lo Stato membro deve specificare l'anno o gli anni per gli obiettivi previsti. Se si tratta di più anni, ogni anno va indicato in una riga distinta della tabella. Devono essere riportati tutti gli anni.
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare, per tutte le zone in cui opera la sua flotta peschereccia, il nome (latino) della specie/dello stock per cui è prescritto il campionamento di variabili biologiche in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Area/Stock (Zona/Stock)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio GSA 16; zone ICES I, II; zone ICES IIIa, IV, VIIId, eccetera).
Variables (Variabili)	Lo Stato membro deve comunicare le variabili relative a lunghezza, età, peso, rapporto dei sessi, maturità sessuale e fecondità, come indicato nella tabella 1B del presente allegato. La combinazione di specie e le variabili indicate nella tabella 1B del presente allegato devono corrispondere a tali informazioni.
Data sources (Fonti dei dati)	Lo Stato membro deve specificare con una parola chiave le principali fonti di dati (indagini, campioni commerciali, campioni di mercato, campioni degli sbarchi ecc.). Lo Stato membro deve indicare separatamente i campionamenti previsti per la pesca commerciale («Commercial fisheries») e le indagini («Surveys»).
Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Numero minimo di individui di cui è prevista la misurazione a livello nazionale)	Lo Stato membro deve indicare il numero minimo di pesci di cui è prevista la misurazione a livello nazionale. Descrivere brevemente nella sezione «Comments» (Osservazioni) la metodologia utilizzata per ottenere questi valori (per esempio campionamenti precedenti, simulazioni ecc.).



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (Numero minimo di individui di cui è prevista la misurazione a livello regionale)	Lo Stato membro deve indicare il numero minimo di pesci di cui è previsto il campionamento nell'ambito di un piano coordinato a livello regionale, se esistente; diversamente, indicare «NA» (non pertinente). Descrivere brevemente nella sezione «Comments» (Osservazioni) la metodologia utilizzata per ottenere questi valori (per esempio campionamenti precedenti, simulazioni ecc.).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Achieved number of individuals measured at the national level (Numero di individui effettivamente misurato a livello nazionale)	Lo Stato membro deve indicare il numero totale di pesci misurato a livello nazionale.
% of achievement (100*M/J) (% dei risultati raggiunti - 100*M/J)	Non è richiesta nessuna azione da parte dello Stato membro. Inserimento automatico delle quantità effettivamente misurate rispetto a quelle previste.
Achieved number of samples (Numero di campioni effettivamente misurato)	Lo Stato membro deve indicare il numero di campioni da cui proviene il numero di individui.
Sampling protocol (Protocollo di campionamento)	Lo Stato membro deve descrivere brevemente la metodologia usata per ottenere questi valori (per esempio 10 ind/retata, max 50 ind/riquadro (Cat comm.), 5 ind/cm/trimestre).
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Le osservazioni dettagliate sulle deviazioni (< 90 % e > 150 % dai valori previsti) dovrebbero essere inserite in questa sezione. L'aggiunta di specie per cui non era previsto il campionamento dovrebbe essere giustificata con chiarezza in questa colonna.

Riquadro 1C:

Intensità di campionamento per le variabili biologiche

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), al capo IV del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale.

Lo Stato membro deve indicare per regione/RFMO/RFO/IO:

1. Prove di garanzia della qualità dei dati

La valutazione della qualità può essere effettuata solo se sono disponibili le informazioni derivanti dalla tabella 5 A. In caso contrario, lo Stato membro fornisce una visione generale comunicando informazioni sulla metodologia usata per garantire la qualità dei dati raccolti.

Per esempio:

Modelli e protocolli di campionamento seguono i risultati del lavoro dei gruppi di esperti del campionamento.

Uso di criteri standard comuni concordati con altri paesi/gruppi.

Uso di pacchetti o strumenti speciali (per esempio COST ...) per i calcoli.


Uso di un protocollo di campionamento per la memorizzazione dei dati.

Uso di un protocollo di campionamento per il trattamento dei dati.

Uso di adeguate tecniche statistiche esplorative per individuare valori erratici e registrazioni anomale.

2. Scostamenti dal piano di lavoro

Lo Stato membro deve elencare eventuali deviazioni nella raccolta dei dati effettuata rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. La soglia per le deviazioni segue quelle indicate nella precedente relazione annuale: < 90 % e > 150 %.



Spiegare eventuali deviazioni dalle proposte per:

- intensità di campionamento,
- metodi usati per la raccolta dei dati,
- metodi usati per stimare i parametri.

In questa sezione dovrebbero essere illustrati, in maniera sintetica, i motivi generali delle deviazioni dal piano di lavoro (risultati previsti rispetto a risultati ottenuti), mentre nella colonna osservazioni della relazione annuale della tabella 1C si dovrebbero essere inserite osservazioni dettagliate sulle deviazioni per specie/stock particolari.

Qualora lo Stato membro aggiunga nuove specie non comprese nel piano di lavoro, tali aggiunte dovrebbero essere chiaramente spiegate e giustificate.

3. Azioni per evitare le deviazioni.

Gli Stati membri devono descrivere le azioni che saranno prese in considerazione o che sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare il momento in cui tali azioni dovrebbero produrre effetti. In assenza di deviazioni la presente sezione non è applicabile.

(max. 1 000 parole per regione/RFMO/RFO/IO)





Tabella 1D

Pesca ricreativa

MS	Sampling year	Area/EMU	RFMO/ RFO/IO	Species	Applicable (Species present in the MS?)	Reasons for not sampling	Threshold (Y/N)	Annual esti- mate of catch? (Y/N)	Annual percentage of released catch? (Y/N)	Collection of catch com- position data? (Y/N)	Type of Survey	Comments
	2017	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	Gadus mor- hua	Y			Y	Y	Y	Stime nazionali del nu- mero di bordate e inda- gini in loco delle cat- ture per sforzo unitario	
	2017	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	Anguilla an- guilla	Y			Y	Y	Y	Stime nazionali del nu- mero di pescatori e di giornali di pesca	
	2017	Mare del Nord e Artico orientale	ICES	Squali	N			Y	Y	Y	Stime nazionali del nu- mero di bordate e inda- gini in loco delle cat- ture per sforzo unitario	
	2017	Mar Baltico	ICES	Elasmobran- chi	Y	Nessuna cat- tura		N	N			
		Atlantico set- tentrionale	ICES									
		Atlantico set- tentrionale	ICES									
		Mar Mediterraneo e Mar Nero	GFCM									




		2017-2019	
Anni del piano di lavoro		Anno della relazione annuale	AR Comments
MS	Unique Survey ID or Name of sampling scheme (Linked to Table 5A)		
	Is the survey part of a pilot study or part of an established programme?		
	Frequency		
	Is the sampling design documented? (Linked to Table 5A)		
	Are non-response and refusal recorded? (Linked to Table 5A)		
	Are the editing and imputation methods documented? (Linked to Table 5A)		
	Estimation of the yearly weight and numbers of catch (Y/N)		
	Estimation of the yearly percentage release (Y/N)		
	Collection of catch composition data (Y/N)		
	Evaluated by external experts/bodies (Y/N)		
Conform with accepted standards Y/N			




Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettera a), punto iv), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 3 del programma pluriennale dell'Unione, che comprende anche le catture di specie anadrome e catadrome effettuate nell'ambito della pesca ricreativa in acqua dolce e in acqua salata.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sugli schemi di campionamento per la pesca ricreativa attuati dagli Stati membri.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Sampling year (Anno di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno in cui è previsto il campionamento.
Area/EMU (Zona/UGA)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 3 del programma pluriennale dell'Unione. Nel caso dell'anguilla deve essere indicata l'unità di gestione dell'anguilla (Eel Management Unit - EMU).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare (in latino, ove possibile) il nome delle specie di cui è prescritto il campionamento nella pesca ricreativa in conformità della tabella 3 del programma pluriennale dell'Unione o delle specie individuate nell'ambito di studi pilota e/o necessità di gestione per la pesca ricreativa (per regione). Vanno incluse tutte le specie, comprese quelle che non sono presenti nello Stato membro.
Applicable (Species present in the MS?) [Pertinente (specie presente nello SM?)]	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie è presente sul suo territorio.
Reasons for not sampling (Ragioni del mancato campionamento)	Se la specie è presente nello Stato membro, ma non è sottoposta a campionamento, lo Stato membro deve indicarne la o le ragioni (testo libero), avvalendosi di specifici riferimenti ove del caso (per esempio specie non presente nella zona, regolamenti/leggi del paese, rientra nella soglia applicabile ecc.)
Threshold (Soglia) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione si applica una soglia, in conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione.
Annual estimate of catch? (Stima annua delle catture?) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è prevista la stima annua delle catture (peso e/o numero di esemplari).
Annual percentage of released catch? (Percentuale annua di catture rilasciate?) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è prevista una percentuale annua di catture rilasciate (percentuale di pesci reimmessi in mare).



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Collection of catch composition data? (Raccolta di dati sulla composizione delle catture?) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è prevista la composizione delle catture (per esempio lunghezza).
Type of Survey (Tipo di indagine)	Lo Stato membro deve indicare i tipi di indagine che saranno realizzati per raccogliere dati sulla pesca ricreativa (indagini in loco, sondaggi telefonici, giornali di pesca ecc. o una combinazione di questi metodi).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Unique Survey ID or Name of sampling scheme (ID unico dell'indagine o nome dello schema di campionamento) (Linked to Table 5 A) (collegata alla tabella 5 A)	Lo Stato membro deve indicare il nome dello schema di campionamento. Attualmente, tale nome si può individuare nella parte della tabella 1D del piano di lavoro, nella colonna intitolata «tipo di indagine». Lo Stato membro deve verificare che tutti i tipi di indagine menzionati nella tabella 1D siano inclusi nella tabella 5 A. In caso contrario, si rimanda al riquadro 1D della relazione finale.
Is the survey part of a pilot study or part of an established programme? (L'indagine fa parte di uno studio pilota o di un programma elaborato?)	Lo Stato membro deve indicare se questa informazione proviene da uno «studio pilota» o da un programma di «routine».
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza dell'indagine: «Annual» (annuale), «Biennial» (biennale), «Triennial» (triennale) ecc.
Is the sampling design documented? (Il modello di campionamento è documentato?) (Linked to Table 5 A) (collegata alla tabella 5 A)	Se il nome dello schema di campionamento (cfr. la colonna «Name of sampling scheme») è inserito nella tabella 5 A, lo Stato membro deve indicare «Y» (sì). In caso contrario, lo Stato membro deve indicare «N» (no) e seguire le istruzioni del riquadro 1D «Type of Survey» (Tipo di indagine) della relazione annuale.
Are non-responses and refusals recorded? (Le mancate risposte e le risposte negative vengono registrate?) (Linked to Table 5 A) (collegata alla tabella 5 A)	Se il nome dello schema di campionamento (cfr. la colonna «Name of sampling scheme») è inserito nella tabella 5 A, lo Stato membro deve indicare «Y» (sì). In caso contrario, lo Stato membro deve indicare «N» (no) e seguire le istruzioni del riquadro 1D «Data Quality» (Qualità dei dati) della relazione annuale.
Are the editing and imputation methods documented? (I metodi di correzione e di imputazione sono documentati?) (Linked to Table 5 A) (collegata alla tabella 5 A)	Se il nome dello schema di campionamento (cfr. la colonna «Name of sampling scheme») è inserito nella tabella 5 A, lo Stato membro deve indicare «Y» (sì). In caso contrario, lo Stato membro deve indicare «N» (no) e seguire le istruzioni del riquadro 1D «Data Analysis and processing» (Analisi e trattamento dei dati) della relazione annuale.
Estimation of the yearly weight and numbers of catch [Stima delle catture annue (peso e numero di esemplari)] (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione il peso annuo delle catture (tonnellate) e il numero di esemplari sono stimati per l'anno di campionamento.
Estimation of the yearly percentage release (Stima della percentuale annua di catture rilasciate) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione la percentuale annua di catture rilasciate è stimata per l'anno di campionamento.
Collection of catch composition data (Raccolta di dati sulla composizione delle catture) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione i dati sulla composizione delle catture sono stimati per l'anno di campionamento.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Evaluated by external experts/bodies (Valutazione da parte di esperti/organismi esterni) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se l'indagine è valutata da esperti/organismi esterni. Se la risposta è SÌ, identificare il valutatore (per esempio WGRFS) nella colonna «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale).
Conform with accepted standards (Conformità a standard accettati) (Y/N) (SÌ/NO)	Indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se l'indagine valutata da esperti/organismi esterni segue norme riconosciute.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Eventuali altre osservazioni.

Riquadro 1D

Pesca ricreativa

Osservazioni generali: Il presente riquadro risponde al capo III, punto 2, lettera a), punto iv), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sul modello, la realizzazione e l'analisi di tutte le componenti degli schemi di campionamento/delle indagini elencate nella tabella 1D.

1. Description of the target population (Descrizione della popolazione bersaglio)

Nella presente sezione occorre definire e descrivere la popolazione bersaglio e gli elementi di accessibilità della stessa. Nel caso della pesca ricreativa, la popolazione bersaglio potrebbe essere costituita dall'intera popolazione di pescatori, imbarcazioni da pesca a nolo, eccetera. In tal modo sarà possibile verificare se nell'indagine sono inclusi tutti i settori che contribuiscono al totale delle catture.

2. Type of Survey (Tipo di indagine)

Nella tabella 1D si devono inserire la metodologia o il tipo di indagine impiegati; manca però qualsiasi informazione relativa al modello.

La tabella 5 A del piano di lavoro consente di stabilire se il modello di campionamento è documentato e dove può essere reperito. Le indagini sono identificate correttamente nella tabella 5 A e in questa tabella sono reperibili informazioni sul modello di campionamento?

Se la risposta è No: occorre includere in questa sezione della relazione annuale le informazioni sul modello (per esempio: stratificazione, selezione dell'unità di campionamento primaria [UCP], base di probabilità del campionamento, eccetera).

3. Data Quality (Qualità dei dati)

Informazioni sulle mancate risposte e le risposte negative sono reperibili nel piano di lavoro, tabella 5 A. Le mancate risposte e le risposte negative vengono registrate nella tabella 5 A?


Se la risposta è No: occorre includere in questa sezione della relazione annuale le informazioni sulle registrazioni delle mancate risposte e delle risposte negative.

4. Data Analysis and processing (Analisi e trattamento dei dati)

Informazioni sul trattamento dei dati sono reperibili nel piano di lavoro, tabella 5 A. I metodi di correzione e di imputazione sono documentati e identificati?

Se la risposta è No: occorre includere in questa sezione della relazione annuale le informazioni sulle procedure di stima, sulla base delle domande seguenti:

La procedura di stima segue il modello dell'indagine?



La precisione delle stime è stata calcolata e documentata?

(max. 900 parole per campagna)

Studio pilota 1

Quota relativa delle catture della pesca ricreativa rispetto alle catture della pesca commerciale

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo V, punto 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sui risultati ottenuti dall'attuazione dello studio pilota.

1. Obiettivo dello studio pilota
2. Durata dello studio pilota
3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota

(max 900 parole)

Breve descrizione dei risultati ottenuti (comprese le deviazioni dai risultati previsti e le giustificazioni dei motivi in caso di mancato conseguimento).

4. Conseguimento dei risultati originariamente previsti per lo studio pilota e giustificazione in caso di mancato conseguimento.
5. Integrazione dei risultati dello studio pilota nel regolare campionamento da parte dello Stato membro.

(max 900 parole)






Tabella 1E

Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce

MS	Sampling period	Area	RFMO/RFO/IO	Species	Applicable (Y/N)	Reasons for not sampling	Water Body	Life stage	Fishery/Independent data collection	Method
	2017-2020	Baltico	NASCO	Salmo salar			FIUME AAA	parr	I	elettropesca
	2017-2020	Baltico	NASCO	Salmo salar			FIUME AAA	smolt	I	trappola
	2017-2020	Baltico	NASCO	Salmo salar			FIUME AAA	adulti	I	contatore
	2017-2020	Baltico	NASCO	Salmo salar			FIUME AAA	adulti	F	campionamento
	2017-2020	Baltico	ICES	Anguilla anguilla			FIUME EEE	ceca	I	elettropesca
	2017-2020	Baltico	ICES	Anguilla anguilla			FIUME EEE	gialla	I	trappola
	2017-2020	Baltico	ICES	Anguilla anguilla			FIUME EEE	argentina	I	contatore
	2017-2020	UK settentrionale	ICES	Anguilla anguilla			N/A	ceca	F	campionamento
	2017-2020	UK settentrionale	ICES	Anguilla anguilla			N/A	gialla	I	trappola
	2017-2020	UK settentrionale	ICES	Anguilla anguilla			N/A	argentina	I	elettropesca



MS	Unit	Planned nos	Frequency	Comments	Achieved numbers	% of achievement (100*P/M)	Reasons for non-conformity	Survey ID	Anni del piano di lavoro	
									Anno della relazione annuale	Agreed at RCG level?
	n. di siti	40			40	100	N/A		Y	
	n. di smolt	4 000			3 900	98	durata totale < obiettivo		N	
	n. di contatori	1			0	0	guasti alle attrezzature		Y	
	n. di campioni	100			100	100	N/A		N	
	n. di siti	40			40	100	N/A		Y	
	n. di smolt	4 000			3 500	88	disponibilità di personale		N	
	n. di contatori	1			1	100	N/A		Y	
	n. di campioni	100			87	87	finanziamenti		N	
	n. di trappole	1			1	100	N/A		Y	
	n. di siti	20			19	95	condizioni meteorologiche		N	



Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettere b) e c), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 1(E) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale dei dati che devono essere raccolti per la pesca commerciale di specie anadrome e catadrome in acqua dolce.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sui numeri effettivamente misurati, brevi testi esplicativi di eventuali mancate conformità al piano di lavoro e il codice ID dell'indagine, oltre a precisare se la raccolta dei dati è concordata o meno a livello regionale.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Sampling year (Anno di campionamento)	Lo Stato membro deve specificare il periodo in cui è previsto il campionamento.
Area (Zona)	Nel caso dell'anguilla deve essere indicata l'«EMU» (unità di gestione dell'anguilla). In tutti gli altri casi va indicato il bacino idrografico.
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Species (Specie)	Lo Stato membro deve indicare (in latino) il nome della specie. Vanno indicate tutte le specie, comprese quelle che non sono presenti nello Stato membro.
Applicable (Pertinente) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie è presente sul suo territorio o se la pesca di tale specie è vietata.
Reasons for not sampling (Ragioni del mancato campionamento)	Se la specie è presente nello Stato membro, ma non è sottoposta a campionamento, lo Stato membro deve indicarne la o le ragioni (testo libero) (per esempio specie non presente nella zona, regolamenti/leggi dello Stato membro, rientra nella soglia applicabile ecc.).
Water body (Corpo idrico)	Lo Stato membro deve inserire il nome del fiume/sistema selezionato (per esempio fiume di riferimento).
LIFE stage (Fase di vita)	Lo Stato membro deve indicare la fase di vita della specie (per esempio adulta, ceca, argentina ecc.)
Fishery/Independent data collection (Raccolta dati basata sulla pesca/indipendente)	Lo Stato membro deve indicare se i dati devono essere ricavati da catture commerciali (F — raccolta basata sulla pesca) o da fonti diverse dalle catture commerciali (I — raccolta indipendente).
Method (Metodo)	Lo Stato membro deve indicare la o le fonti (per esempio trappole, contatori, giornali di bordo ecc. o una combinazione di questi metodi) da cui saranno ricavati i dati.
Unit (Unità di misura)	Per ciascun metodo deve essere precisata l'unità che si prevede di utilizzare per comunicare i dati (per esempio numero di trappole, contatori, sistemi di elettropesca ecc.)
Planned nos (Numeri previsti)	Lo Stato membro deve indicare l'obiettivo quantitativo previsto (in numeri) per l'unità prescelta.





Tabella 1F
Catture accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci

MS	Sampling period/year(s)	Region	RFMO/RFO/IO	Sub-area/ Fishing ground	Scheme	Stratum ID code/Name of the survey	Group of vulnerable species	Expected oc- currence of recordings	Comments	Total number of PSU in the sampling year	Achieved number of PSU in the sampling year
ESP	2017-2019	Mar del Nord e Artico orientale	ICES	I-II	In mare		Tutte	X			
ESP	2017-2019	Mar del Nord e Artico orientale	ICES		nei mercati		Tutte	X			
ESP	2017-2019	Mar del Nord e Artico orientale	ICES				Tutte	X			
ESP	2017-2019	Mar del Nord e Artico orientale	ICES								

	Anni del piano di lavoro		Has there be occurrence of bycatch?							AR Comments		
	2017-2019	Anno della rela- zione annuale	Number of PSU sampled in which observers have been instructed to look for bycatch	Does your sampling protocol allow for the calculation of observation effort «at haul level» (Y/N)	Is there any mitigation device? (Y/N)	Fish (Y/N/NA)	Mammals (Y/N/NA)	Birds (Y/N/NA)	Reptiles (Y/N/NA)		Other (Y/N/NA)	Are data stored in a national database?
MS												
ESP												
ESP												
ESP												
ESP												



Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati raccolti nell'ambito della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Illustrare la strategia di campionamento prevista.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sui dati relativi alle catture accidentali, alla loro copertura e memorizzazione, per tutti i tipi di pesca. Lo Stato membro deve riferire su tutti gli strati marini, secondo l'elenco di cui alla tabella 4 A del piano di lavoro.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Sampling period/year(s) (Periodo/anno(i) del campionamento)	Lo Stato membro deve specificare il periodo in cui è previsto il campionamento. Indicare l'anno o gli anni del campionamento come segue: «2017-2018».
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Sub-area/Fishing ground (Sottizona/zona di pesca)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio GSA 16; zone ICES I, II; zone ICES IIIa, IV, VIIId, eccetera).
Scheme (Schema)	Lo Stato membro deve indicare lo schema di campionamento. «At markets» (nei mercati), «At sea» (in mare), una combinazione dei due o «Other» (altro). I valori devono corrispondere a quelli riportati nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato, tranne qualora si applichino schemi diretti.
Stratum ID code (Codice ID dello strato)	Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno dello schema. I valori devono corrispondere a quelli riportati nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato, tranne qualora si applichino schemi diretti.
Group of vulnerable species (Gruppo di specie vulnerabili)	Gli Stati membri devono indicare il gruppo di specie sulla base della disposizione di cui al capo III, punto 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione.
Expected occurrence of recordings (Occorrenza prevista di registrazioni)	Gli Stati membri devono indicare l'occorrenza prevista di registrazioni relative a individui prelevati come catture accidentali, compresi quelli reimmessi in mare, in conformità della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Inserire (+/-) numero o «X».
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Total number of PSU in the sampling year (Numero totale di UCP nell'anno di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare il numero totale di unità di campionamento primarie che erano disponibili per la selezione per lo strato specificato nell'anno di campionamento. I numeri inseriti in questa colonna dovrebbero corrispondere esattamente a quelli indicati nella tabella 4 A aventi lo stesso titolo.
Achieved number of PSU in the sampling year (Numero ottenuto di UCP nell'anno di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare il numero di unità di campionamento primarie da cui è stato possibile raccogliere i dati per lo strato specificato nell'anno di campionamento. I numeri inseriti in questa colonna dovrebbero corrispondere esattamente a quelli indicati nella tabella 4 A aventi lo stesso titolo.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Number of PSU sampled in which observers have been instructed to look for bycatch (Numero di UCP del campione in cui gli osservatori hanno ricevuto istruzioni di cercare catture accessorie)	Lo Stato membro deve indicare il numero ottenuto di UCP in cui gli osservatori hanno ricevuto istruzioni di cercare e registrare catture accessorie.
Does your sampling protocol allow for the calculation of observation effort «at haul level» (Il vostro protocollo di campionamento consente di calcolare lo sforzo di osservazione «a livello di retata») (Y/N) (SÌ/NO)	<p>Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Lo sforzo di osservazione «a livello di retata» si può ottenere se viene registrata la percentuale di retate per cui le catture accidentali sono state controllate da un osservatore all'apertura del sacco della rete (soltanto reti da traino e a circuizione)*, oppure se viene registrata la percentuale complessiva del processo di cattura che è stata osservata durante la selezione/lavorazione oppure durante la retata (reti da posta e derivanti, palangari)^.</p> <p>* % di osservazione del sacco a rete - Nella situazione in cui gli osservatori a bordo devono svolgere compiti diversi e perciò non sono in grado di osservare l'intera cattura, si richiede un'indicazione (una percentuale) nella misura in cui la cattura è stata osservata a livello di retata. Il protocollo esatto per il campionamento della cattura accidentale a livello di retata dipende dal tipo di pesca. Nella pesca a traino è importante osservare l'apertura del sacco a rete della rete da traino.</p> <p>^ % di selezione osservata - Nei tipi di pesca con catture molto consistenti si può indicare una percentuale di copertura per il processo di selezione/lavorazione della cattura. Lo stesso vale per i tipi di pesca in cui la cattura giunge a bordo durante un periodo di tempo prolungato, come la pesca con reti da posta o derivanti o palangari.</p>
Is there any mitigation device? (Vi sono dispositivi di attenuazione?) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) l'eventuale esistenza di un dispositivo/di dispositivi di attenuazione (ossia dissuasori acustici, dispositivi di fuga ecc.) che potrebbero incidere sui numeri delle catture accessorie. Se «Y» (sì), indicare il tipo di dispositivo nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale).
Fish (Pesci) (Y/N/NA) (SÌ/NO/Non pertinente)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono stati registrati pesci prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» possono anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria registrata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie.
Mammals (Mammiferi) (Y/N/NA) (SÌ/NO/Non pertinente)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono stati registrati mammiferi prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» possono anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria registrata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie.
Birds (Uccelli) (Y/N/NA) (SÌ/NO/Non pertinente)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono stati registrati uccelli prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» possono anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria registrata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie.
Reptiles (Rettili) (Y/N/NA) (SÌ/NO/Non pertinente)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono stati registrati rettili (tartarughe) prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» possono anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria registrata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie.
Others (Altri) (Y/N/NA) (SÌ/NO/Non pertinente)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono stati registrati esemplari prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» possono anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria registrata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Are data stored in a national database? (I dati sono memorizzati in una banca dati nazionale?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i dati e le informazioni associate sono memorizzati in banche dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale) i problemi principali. Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati nazionale, se pertinente, nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale).
Are data stored in international database(s)? (I dati sono memorizzati in una banca dati internazionale/banche dati internazionali?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i dati primari, dettagliati e aggregati e i metadati associati sono memorizzati in banche dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale) i problemi principali. Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati internazionale, se pertinente, nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale).
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Eventuali altre osservazioni.

Riquadro 1F

Catture accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è applicabile solo alle sezioni per cui gli Stati membri hanno comunicato di aver svolto campionamenti regolari. Risultati e deviazioni concernenti gli studi pilota dovrebbero essere comunicati nel quadro dello studio pilota 2.

1. Risultati

Gli Stati membri devono compilare la tabella 1F e fornire informazioni supplementari, se disponibili, nel presente riquadro. Per esempio l'identificazione della specie (o della famiglia), il numero di campioni, nonché lo stato degli animali prelevati come catture accidentali (ossia se sono stati reimmessi in mare vivi, morti oppure raccolti per il campionamento).

2. Deviazioni dal piano di lavoro

Gli Stati membri devono elencare eventuali deviazioni nei dati effettivamente raccolti rispetto a quelli previsti nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.

Spiegare eventuali deviazioni dalle proposte per:


- intensità di campionamento,
- metodi usati per la raccolta dei dati.

3. Qualità dei dati

Gli Stati membri devono fornire informazioni sui protocolli e i modelli di campionamento per la raccolta di dati sulle catture accidentali.

Segue l'elenco delle domande a cui rispondere:

- Il protocollo per gli osservatori a bordo prevede un controllo degli esemplari rari presenti nella cattura all'apertura del sacco a rete? Se Sì, l'osservatore ha istruzioni di indicare se il sacco a rete NON è stato controllato durante una retata?
- Per la pesca con reti da posta e ami e palangari: il protocollo per gli osservatori a bordo prevede che l'osservatore indichi quale parte del processo della retata è stata osservata per verificare la presenza di (vaste) catture accidentali mai giunte a bordo (perché cadute fuori dalla rete)? Nelle catture molto consistenti: il protocollo prevede che l'osservatore controlli la presenza di esemplari rari durante la selezione della cattura (ossia sul nastro trasportatore)? L'osservatore ha istruzioni di indicare quale percentuale del processo di selezione o di retata è stata controllata a «livello di retata»?
- Il protocollo per gli osservatori a bordo prevede che venga segnalato l'utilizzo di dispositivi di attenuazione (vale a dire dispositivi di fuga o dissuasori acustici)?



- Il modello e il protocollo di campionamento seguono le raccomandazioni formulate dai gruppi di esperti pertinenti? Fornire gli opportuni riferimenti. Se non vi sono gruppi di esperti pertinenti, occorre spiegare nel testo il modello e il protocollo.
- Si tiene conto dei problemi relativi alla qualità dei dati?
- Come sono memorizzati i dati (e i campioni)?

(max 900 parole)

Studio pilota 2

Livello di pesca e impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche e sull'ecosistema marino

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 3, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sui risultati ottenuti dall'attuazione dello studio pilota.

1. Obiettivo dello studio pilota
2. Durata dello studio pilota
3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota

(max 900 parole)

Breve descrizione dei risultati ottenuti (comprese le deviazioni dai risultati previsti e le giustificazioni dei motivi in caso di mancato conseguimento).

4. Conseguimento dei risultati originariamente previsti per lo studio pilota e giustificazione in caso di mancato conseguimento.
5. Integrazione dei risultati dello studio pilota nel regolare campionamento da parte dello Stato membro.

(max 900 parole)





Tabella 1G
Elenco delle campagne di ricerca in mare

MS	Name of survey	Acronym	Mandatory (Y/N)	Threshold (Y/N)	Agreed at RCG level	MS participation	Area(s) covered	Period (Month)	Frequency	Days at sea planned	Type of sampling activities	Planned target	Map
DNK	Baltic International Trawl Survey	BITTS Q1	Y	Y			IVc	Sett-Ott		10	Retate (pesce)	33	Fig 7.1
DNK	International Bottom trawl survey	IBTS Q1	Y				IIIa, IV	Luglio		15	N. di ecogrammi	50	Fig 7.2
			Y				IIIa, IV	Luglio		15	Retate (plancton)	15	Fig 7.2

	Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO	International database	Comments	Type of MS participation	In case of financial participation, is payment done? (Y/N)	Days at sea achieved	Achieved target	Other data assimilations (Y/N)	Was the survey carried out within the official time period? (Y/N)	Was the survey carried out within the official survey area? (Y/N)	Indication if AR comments by MS are required concerning effort achieved	2017-2019	
												Anni del piano di lavoro	Anno della relazione annuale
MS													
DNK	ICES WGBIFS			fisica		25	53	Y	N	N			
DNK	ICES IBTSWG			fisica		10	39	Y	N	N			
	ICES PGIPS			finanziaria		15	11	N	N	N			




Osservazioni generali: la presente tabella risponde ai capi IV e V del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare quali campagne di ricerca in mare di cui alla tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione e quali campagne addizionali saranno realizzate dallo Stato membro.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'andamento della campagna/delle campagne di ricerca in mare realizzate dallo Stato membro.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Name of the survey (Nome della campagna)	Lo Stato membro deve indicare il nome della campagna. Per le campagne obbligatorie, il nome deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Acronym (Acronimo)	Lo Stato membro deve indicare l'acronimo della campagna. Per le campagne obbligatorie, l'acronimo deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Mandatory (Obbligatoria) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna è inclusa nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Threshold (Soglia) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se si applica una soglia, in conformità della disposizione di cui al capo V, paragrafo 7, del programma pluriennale dell'Unione. Se «Y» (sì), fornire maggiori precisazioni nel riquadro 1G del presente allegato.
Agreed at RCG level (Concordata a livello di GCR)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna è concordata a livello di regione marina.
MS participation (Partecipazione di SM)	Indicare se alla campagna partecipano un altro o altri Stati membri e precisare la forma di partecipazione [«F» (finanziaria), «T» (tecnica), «E» (sforzo) o «C» (combinazione)]. Fornire maggiori precisazioni nel riquadro 1G del presente allegato. Se alla campagna non partecipano altri Stati membri compilare questo campo indicando «NA» (non pertinente).
Area(s) (Zona/e) covered (coperta/e)	Lo Stato membro deve indicare le zone di cui è prevista la copertura. Per le campagne obbligatorie, la zona deve corrispondere a quella che figura nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Period (month) [Periodo (mese)]	Lo Stato membro deve indicare il periodo (in mesi) di cui è prevista la copertura. Per le campagne obbligatorie, il periodo di tempo deve corrispondere a quello che figura nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza della campagna: «Annual» (annuale), «Biennial» (biennale), «Triennial» (triennale) ecc.
Days at sea planned (Giorni in mare previsti)	Lo Stato membro deve indicare i giorni in mare previsti a livello nazionale.
Type of sampling activities (Tipo di attività di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare il tipo di attività di campionamento principali. Le attività di campionamento principali sono quelle concordate nell'ambito del gruppo competente incaricato di pianificare la campagna, e si distinguono dalle attività di campionamento addizionali. Utilizzare una riga per ciascun tipo di attività di campionamento. Lo Stato membro è invitato a utilizzare le seguenti categorie: retate di pesce, conduttività temperatura profondità (CTD), retate di plancton ecc.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Planned target (Obiettivo pianificato)	Lo Stato membro deve indicare il numero di attività di campionamento pianificate.
Map (Mappa)	Lo Stato membro deve inserire un riferimento alla mappa, conformemente al riquadro 1G del presente allegato.
Relevant international planning group — RFMO/RFO/IO (Gruppo internazionale di pianificazione — RFMO/RFO/IO)	Lo Stato membro deve indicare il gruppo internazionale incaricato di pianificare la campagna e l'RFMO/RFO/IO corrispondente. Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
International database (Banca dati internazionale)	Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati internazionale in relazione ai dati raccolti nell'ambito della campagna, o inserire la dicitura «No existing database» (non esiste una banca dati). Ciò riguarda l'esistenza di una banca dati internazionale, non il fatto che i dati siano o non siano caricati.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Type of MS participation (Tipo di partecipazione dello SM)	Lo Stato membro deve indicare se il contributo alla campagna è: «P» (fisico: svolgimento fisico della campagna a bordo della propria imbarcazione o su una nave da ricerca straniera ed elaborazione dei campioni), «T» (tecnico: semplice elaborazione dei campioni raccolti da altri Stati membri), «F» (finanziario: sostegno finanziario ad altri Stati membri per lo svolgimento fisico della campagna) e/o «C» (combinazione: una combinazione delle possibilità illustrate).
In case of financial participation, is payment done? (Nel caso di partecipazione finanziaria, è stato erogato un pagamento?) (Y/N) (Sì/NO)	Nel caso di partecipazione finanziaria a una campagna di ricerca, lo Stato membro deve inserire «Y» (sì) o «N» (no) a seconda che il contributo finanziario sia stato erogato o meno.
Days at sea achieved (Giorni trascorsi in mare)	Lo Stato membro deve indicare il numero dei giorni trascorsi in mare durante la campagna:
Achieved target (Obiettivo conseguito)	Lo Stato membro deve indicare il numero di unità obiettivo che figura nella colonna «Type of sampling activities» (Tipo di attività di campionamento) durante la campagna
Other data assimilations (Assimilazioni di altri dati) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve inserire «Y» (sì) o «N» (no) se i dati grezzi sono presentati o assimilati a organismi scientifici diversi dalla banca dati pertinente.
Was the survey carried out within the official time period? (La campagna si è svolta nel periodo di tempo ufficiale?) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna si è svolta nel periodo di tempo ufficiale della campagna.
Was the survey carried out within the official survey area? (La campagna si è svolta nella zona di campagna ufficiale?) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna si è svolta nella zona di campagna ufficiale.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Indication if AR comments by MS are required concerning effort achieved (Indicazione dell'eventuale richiesta, agli Stati membri, di formulare osservazioni della relazione annuale in merito agli sforzi effettuati).	Questa colonna viene compilata automaticamente, a seconda dell'entità della discrepanza tra lo sforzo previsto e quello effettuato. L'intervallo di discrepanza si colloca tra < 90 % e > 150 %. Se i valori cadono al di fuori dell'intervallo di discrepanza, questo viene contrassegnato con «x» e lo Stato membro è invitato a formulare un'osservazione nelle osservazioni della relazione annuale. Lo Stato membro può inserire osservazioni anche se non vengono fornite indicazioni.
Indication if AR comments by MS are required concerning temporal and spatial coverage (Indicazione dell'eventuale richiesta, agli Stati membri, di formulare osservazioni della relazione annuale in merito alla copertura spaziale e temporale).	Questa colonna viene compilata automaticamente, a seconda del fatto che il periodo spaziale e temporale rispetti i limiti ufficiali. L'intervallo di discrepanza si colloca tra < 90 % e > 150 %. Se i valori cadono al di fuori dell'intervallo di discrepanza, questo viene contrassegnato con «x» e lo Stato membro è invitato a formulare un'osservazione nelle osservazioni della relazione annuale. Lo Stato membro può inserire osservazioni anche se non vengono fornite indicazioni.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Lo Stato membro può/deve (cfr. sopra) inserire una spiegazione per la discrepanza rilevata nelle colonne precedenti. Lo Stato membro può inserire osservazioni pertinenti anche se non vengono fornite indicazioni. Osservazioni estese dovrebbero essere inserite solamente nel riquadro, ma occorre aggiungere un riferimento in questa colonna.

Riquadro 1G

Elenco delle campagne di ricerca in mare

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo IV del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare quali campagne di ricerca in mare di cui alla tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione saranno realizzate. Gli Stati membri devono precisare se la campagna di ricerca è inclusa nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione o se si tratta di una campagna di ricerca addizionale.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni complementari sull'andamento, sui risultati e sul principale utilizzo delle campagne.

<p>1. Obiettivi della campagna.</p> <p>2. Descrizione dei metodi usati nella campagna. Per le campagne obbligatorie, link ai manuali. Inserire una rappresentazione grafica (mappa).</p> <p>3. Per le campagne coordinate a livello internazionale, specificare gli Stati membri/le navi partecipanti e il gruppo internazionale incaricato della pianificazione della campagna.</p> <p>4. Se del caso, descrivere la ripartizione dei compiti (fisica e/o finanziaria) a livello internazionale e l'accordo di ripartizione dei costi utilizzato.</p> <p>5. Spiegare i casi in cui si applicano soglie.</p> <p>(max. 450 parole per campagna)</p>
<p>6. Rappresentazione grafica (mappa) indicante le posizioni (località) dei campioni realizzati.</p> <p>Lo Stato membro deve fornire mappe che illustrano la distribuzione spaziale dei principali tipi di campionamento ottenuti durante la campagna.</p>



7. Per le campagne coordinate a livello internazionale fornire un link alla relazione sulla riunione più recente del gruppo di coordinamento.

Lo Stato membro deve fornire un hyperlink alla relazione sulla riunione dell'organismo che coordina la campagna (ICES, gruppo di coordinamento MEDITS, gruppo di coordinamento MEDIAS ecc.). Per le campagne non coordinate a livello internazionale, lo Stato membro deve fare riferimento a una qualsiasi relazione sullo stato di avanzamento (per esempio Cruise report).

8. Elencare l'utilizzo principale dei risultati della campagna (per esempio indici, stime dell'abbondanza, indicatori ambientali).

Lo Stato membro deve specificare in quale contesto i risultati sono utilizzati (di routine) sia nell'ambito internazionale sia in quello nazionale.

9. Osservazioni estese (tabelle 1G e 1H)

Se lo Stato membro ha formulato osservazioni estese della relazione annuale, queste possono essere collocate nella presente sezione. In tal caso occorre inserire un riferimento al presente riquadro nelle tabelle corrispondenti.


(max. 450 parole per campagna)



Tabella 1H

Raccolta e diffusione dei dati delle campagne di ricerca


MS	Name of survey	Acronym	Type of data collected	Core/Addi-tional variable	Used as basis for advice (Y/N)	Comments	Was the sampling carried out? (Y/N/P)	Relevant International database	Was the data uploaded to the relevant database? (Y/N)	Other data assimilations? (Y/N)	Anni del piano di lavoro	2017-2019
											Anno della relazione annuale	Indication if AR comments are required by MS
DNK	Baltic International Trawl Survey	BITS Q1	Dati biologici per il merluzzo bianco nel Baltico	C	Y		Y		Y	Y		
DNK	Baltic International Trawl Survey	BITS Q1	CTD per retata	A	N		Y		N	Y		
DNK	International Bottom Trawl Survey	IBTS Q1	Dati biologici per il merluzzo bianco IVa	C	Y		N		Y	Y	x	
DNK	International Bottom Trawl Survey	IBTS Q1	Rifiuti presenti nella rete da traino	A	N		Y		Y			



Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo IV del programma pluriennale dell'Unione. Essa è intesa a precisare i dati che devono essere raccolti in relazione alle campagne di ricerca in mare descritte nella tabella 1G del presente allegato. Nome della variabile

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sui dati raccolti in relazione alle campagne di ricerca in mare.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Name of the survey (Nome della campagna)	Lo Stato membro deve indicare il nome della campagna. Per le campagne obbligatorie, il nome deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Acronym (Acronimo)	Lo Stato membro deve indicare l'acronimo della campagna. Per le campagne obbligatorie, l'acronimo deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione.
Type of data collected (Tipo di dati raccolti)	Lo Stato membro deve indicare il tipo di dati raccolti. Utilizzare una riga per ciascun tipo di dati raccolti. Lo Stato membro è invitato a utilizzare le categorie indicate di seguito: dati biologici per un determinato stock, dati relativi alle larve per un determinato stock, produzione di uova per un determinato stock, CTD per retata, rifiuti per retata, osservazioni di mammiferi marini, tartarughe, uccelli marini, benthos presenti nella rete da traino ecc. Nel caso di indagini riguardanti più specie è possibile raggruppare più stock.
Core/Additional variable [Variabile principale (C)/aggiuntiva (A)]	Le variabili principali sono quelle risultanti dalle attività di campionamento principali su cui è basata l'indagine. Tutte le altre sono variabili aggiuntive. La comunicazione delle variabili aggiuntive non è obbligatoria.
Used as basis of advice (Utilizzati per la formulazione di pareri) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se è previsto che i dati raccolti siano utilizzati per formulare pareri. Nella sezione «Comments» (Osservazioni) lo Stato membro può specificare il tipo di parere (valutazione degli stock, valutazione integrata degli ecosistemi, parere nazionale ecc.).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Il campionamento è stato effettuato? (Y/N/P) (Sì/NO/Parzialmente)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì), «N» (no), o «P» (parzialmente) se lo specifico oggetto di dati è stato/non è stato/è stato parzialmente sottoposto a campionamento durante la campagna. Se si inserisce «P», lo Stato membro deve specificare nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale) quali dati sono stati raccolti.
Relevant international database (Banca dati internazionale pertinente)	Questo dato sarà inserito automaticamente se il nome della campagna e l'acronimo sono gli stessi che figurano nella tabella 1G. In caso contrario, lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati internazionale in relazione ai dati raccolti nell'ambito della campagna, o inserire la dicitura «No existing database» (non esiste una banca dati). Ciò riguarda l'esistenza di una banca dati internazionale, non il fatto che i dati siano o non siano caricati.
Was the data uploaded to the relevant database? (I dati sono stati caricati nella banca dati pertinente?) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve inserire «Y» (sì), «N» (no) per indicare se lo specifico oggetto di dati è stato caricato o meno nella banca dati pertinente.
Other data assimilations? (Assimilazioni di altri dati)? (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve inserire «Y» (sì) o «N» (no) per indicare se i dati disaggregati sono/non sono presentati o assimilati a organismi scientifici diversi dalla banca dati pertinente.
Indication if AR comments are required by MS (Indicazione dell'eventuale richiesta, agli Stati membri, di formulare osservazioni della relazione annuale)	Questa colonna viene compilata automaticamente. Se la risposta nei campi della parte della relazione annuale nella presente tabella è «N» oppure «P», la riga sarà contrassegnata in questo campo con una «x» per assicurare che lo Stato membro sia consapevole del fatto che viene richiesta una spiegazione. Lo Stato membro può inserire osservazioni anche se non vengono fornite indicazioni.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Lo Stato membro può/deve (cfr. sopra) inserire una spiegazione per la discrepanza rilevata tra lo sforzo pianificato e quello effettuato. Lo Stato membro può inserire osservazioni anche se non vengono fornite indicazioni. Osservazioni estese dovrebbero essere inserite solamente nella sezione di testo (riquadro 1G), ma occorre aggiungere un riferimento in questa colonna.




SEZIONE 2
DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI PESCA

Tabella 2 A

Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca

MS	Supra region	Region	Variable Group	Variable	Fishing technique	Length class	Meiters (level 6)	Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)	Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates	Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)
	Atlantico settentrionale	Mare del Nord e Artico orientale	Sforzo		Pescherecci a sfogliara	18-< 24 m	Tutti i mestieri	I	Note di vendita	50 %
	Atlantico settentrionale	Mare del Nord e Artico orientale	Sforzo		Pescherecci a sfogliara	40 m or larger	OTBDEF8090	Y	Giornali di bordo, dati VMS, note di vendita	100 %
	Atlantico settentrionale	Mare del Nord e Artico orientale	Sbarchi		Navi operanti con reti da posta derivanti e/o fisse	12-< 18 m	Tutti i mestieri	I	Formulari di pesca, note di vendita	75 %
	Atlantico settentrionale	Mare del Nord e Artico orientale	Sbarchi				Tutti i mestieri	N	NA	NA
	Atlantico settentrionale	Mare del Nord e Artico orientale	Capacità				Tutti i mestieri	I	Giornali di bordo, note di vendita	90 %

MS	Additional data collection (Y/N)	Data collection scheme	Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)	Comments	Data collected under control regulation accessible for scientific use (Y/N/I)	Data source for complementary data collection	Achieved coverage of data collected under complementary data collection	Anni del piano di lavoro	
								Response Rate (%)	AR comments
	Y	Indagine con campionamento probabilistico	5 %					2017-2019	
	N	Nessuno	NA						
	Y	Indagine indiretta	10 %						
	Y	Indagine con campionamento non probabilistico	5 %						
	Y	Censimento	100 %						



Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare e a descrivere il metodo utilizzato per ricavare stime sulla base di campioni rappresentativi nei casi in cui non devono essere registrati dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ o in cui i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 non presentano il corretto livello di aggregazione per l'uso scientifico previsto.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione della raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca degli Stati membri.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Supra region (Super-regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello III). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
Variable group (Gruppo di variabili)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione dei titoli utilizzata nella tabella 4 del programma pluriennale dell'Unione. Lo Stato membro deve inserire «Sforzo», «Sbarco» o «Capacità».
Variable (Variabile)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione delle variabili utilizzata nella tabella 4 del programma pluriennale dell'Unione. Il piano di lavoro contiene una sola colonna, «Variable group» (Gruppo di variabili), che può includere «Gruppo di variabili» o «Variabile». Questa colonna è stata aggiunta per facilitare e migliorare la coerenza, perché «Gruppo di variabili» dovrebbe essere elencato separatamente da «Variabile».
Fishing technique (Tecnica di pesca)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(B) del programma pluriennale dell'Unione.
Length class (Classe di lunghezza)	
Metiers (Level 6) [Mestieri (livello 6)]	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 2 del programma pluriennale dell'Unione. Da identificare solo se lo Stato membro ha una specifica base di campionamento definita in base a «Metier by segment» (mestiere per segmento). Diversamente lo Stato membro può indicare «all metiers» (tutti i mestieri), ma le informazioni devono essere comunicate in base a «fleet segment by metiers» (segmento di flotta per mestieri).
Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Dati raccolti a norma del regolamento sul controllo idonei per l'uso scientifico) (Y/N/I)(SÌ/NO/Insufficienti)	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì), «N» (no) o «I» (insufficienti).
Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Tipo di dati raccolti a norma del regolamento di controllo utilizzati per calcolare le stime)	Lo Stato membro deve indicare il tipo di dati raccolti: giornali di bordo, note di vendita, dati VMS ecc.
Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) [Copertura prevista dei dati raccolti a norma del regolamento sul controllo (% delle bordate di pesca)]	Per ogni fonte di dati deve essere indicata la percentuale di copertura prevista, stimata sulla base delle bordate di pesca, quale indicatore del quadro di controllo e di garanzia della qualità.
Additional data collection (Raccolta di dati supplementari) (Y/N) (SÌ/NO)	Lo Stato membro deve specificare con «Y» (sì) o «N» (no) se è prevista una raccolta di dati supplementari.
Data collection scheme (Schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve indicare lo schema di raccolta dei dati: indagine con campionamento probabilistico, indagine con campionamento non probabilistico, indagine indiretta, censimento, «None» (nessuno) ecc.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione		
Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) [Copertura prevista dei dati raccolti nell'ambito della raccolta di dati supplementari (% delle bordate di pesca)]	Per ogni fonte di dati deve essere indicata la percentuale di copertura prevista, stimata sulla base delle bordate di pesca, quale indicatore del quadro di controllo e di garanzia della qualità.		
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.		
Data collected under control regulation accessible for scientific use (Dati raccolti a norma del regolamento sul controllo accessibili per l'uso scientifico) (Y/N/I)(S/NO/Insufficienti)	Questo campo è collegato al capo III, punto 3, lettera b), del programma pluriennale dell'Unione, concernente la raccolta dei «dati necessari per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini nelle acque unionali ed extra-unionali». I dati raccolti a norma del regolamento sul controllo servono a determinare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat; inoltre, lo Stato membro è invitato a fornire informazioni sulla disponibilità dei dati e sull'esistenza di divari temporali. Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì), «N» (no) o «I» (insufficienti).		
Data source for complementary data collection (Fonte di dati per la raccolta di dati supplementari)	Lo Stato membro deve inserire il tipo di fonte di dati per la raccolta di dati supplementari. Qualora si tratti del regolamento sul controllo e del registro della flotta, lo Stato membro deve inserire «NA» (non pertinente).		
Achieved coverage of data collected under complementary data collection (Copertura ottenuta dei dati raccolti nell'ambito della raccolta di dati supplementari)	Questo campo è applicabile solo in caso di raccolta di dati supplementari. Lo Stato membro deve inserire la percentuale della copertura ottenuta stimata sulla base delle bordate di pesca, per ciascuna delle fonti di dati e delle variabili. Qualora si tratti del regolamento sul controllo e del registro della flotta, lo Stato membro deve inserire «NA» (non pertinente).		
Response rate (%) [Tasso di risposta (%)]	Questo campo è applicabile solo in caso di raccolta di dati supplementari. Qualora si tratti del regolamento sul controllo e del registro della flotta, lo Stato membro deve inserire «NA» (non pertinente).		
	Gli «indicatori di accuratezza» sono definiti qui di seguito:		
	Type of data collection (Tipo di raccolta dei dati)	Accuracy indicators (Indicatori di accuratezza)	Definition and presentation (Definizione e presentazione)
	A: Censimento	Tasso di risposta	numero ottenuto. ⁽¹⁾ /numero della popolazione di base. Presentato in %
	B: Indagine con campione probabilistico C: Indagine con campione non probabilistico	Tasso di campionamento ottenuto	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero della popolazione di base. Presentato in %
	Tasso di risposta	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero di campioni previsto ⁽³⁾ Presentato in %	
	⁽¹⁾ Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al censimento. ⁽²⁾ Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati (e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende contattate). ⁽³⁾ Il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati).		
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Qualsiasi altra osservazione pertinente alla relazione annuale.		

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



Riquadro 2 A

Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca


Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a descrivere il metodo utilizzato per ricavare stime sulla base di campioni rappresentativi nei casi in cui non devono essere registrati dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 o in cui i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 non presentano il corretto livello di aggregazione per l'uso scientifico previsto.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione della raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca degli Stati membri.

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per la validazione incrociata delle diverse fonti di dati.
2. Descrizione delle metodologie utilizzate per stimare il valore degli sbarchi.
3. Descrizione delle metodologie utilizzate per stimare il prezzo medio (si raccomanda di utilizzare medie ponderate, bordata per bordata).
4. Descrizione delle metodologie utilizzate per pianificare la raccolta di dati supplementari (pianificazione del campione, tipo di dati raccolti, frequenza della raccolta ecc.)

(max. 900 parole per regione)

5. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro utilizzata per la validazione incrociata delle diverse fonti di dati.
Elencare le eventuali deviazioni e spiegarne i motivi.
Azioni per evitare le deviazioni.
Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
6. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro utilizzata per stimare il valore degli sbarchi.
Elencare le eventuali deviazioni e spiegarne i motivi.
Azioni per evitare le deviazioni.
Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
7. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro utilizzata per stimare il prezzo medio.
Elencare le eventuali deviazioni e spiegarne i motivi.
Azioni per evitare le deviazioni.
Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.




8. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro utilizzata per la raccolta di dati supplementari.

Elencare le eventuali deviazioni e spiegarne i motivi.

Azioni per evitare le deviazioni.

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.

(max. 900 parole per regione)



Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 5, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A) e 6 del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della popolazione per i dati economici e sociali nel settore della pesca.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi alla flotta degli Stati membri.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Supra region (Super-regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello III). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
Fishing technique (Tecnica di pesca)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(B) del programma pluriennale dell'Unione.
Length class (Classe di lunghezza)	
Cluster Name (Nome del raggruppamento)	Lo Stato membro deve inserire il nome del raggruppamento, se sono stati effettuati raggruppamenti a fini di raccolta di dati.
Type of variables (Tipo di variabili) (E/S)	Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (economica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 5(A) del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche e della tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali.
Variable (Variabile)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(A), seconda colonna, del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche e nella tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali.
Data source (Fonte di dati)	Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (giornale di bordo, note di vendita, contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile.
Type of data collection scheme (Tipo di schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di seguito indicato: A — censimento B — indagine con campione probabilistico C — indagine con campione non probabilistico D — indagine indiretta. Se la variabile è stimata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo di stima nel riquadro 3 A del presente allegato.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati economici e sociali in conformità del capo III, punto 5, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione.
Planned sample rate % [Tasso di campionamento previsto (%)]	Il tasso di campionamento previsto (%) è basato sulla popolazione della flotta, definita come l'insieme dei pescherecci iscritti nel registro della flotta al 31 dicembre e delle navi che hanno esercitato attività di pesca per almeno un giorno nel corso dell'anno. Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna «Planned sample rate (%)» [(Tasso di campionamento previsto (%)] occorre indicare «N» (no). Il tasso di campionamento previsto può essere modificato sulla base di informazioni aggiornate sulla popolazione totale (registro della flotta).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Frame population (Popolazione di base)	La popolazione di base dovrebbe corrispondere alla popolazione totale, secondo la descrizione di cui al capo III, punto 5, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione		
Achieved sample number (Numero di campioni ottenuti)	Il numero di campioni ottenuto dovrebbe far riferimento al numero di risposte (non al numero di questionari inviati).		
Achieved Sample Rate % [Tasso di campionamento ottenuto (%)]	Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella seguente:		
	Type of data collection (Tipo di raccolta dei dati)	Accuracy indicators (Indicatori di accuratezza)	Definition and presentation (Definizione e presentazione)
	A: Censimento	Tasso di risposta	numero ottenuto. ⁽¹⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
	B: Indagine con campione probabilistico C: Indagine con campione non probabilistico	Tasso di campionamento ottenuto	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
		Tasso di risposta	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero di campioni previsto ⁽³⁾ <i>Presentato in %</i>
	⁽¹⁾ Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al censimento.		
	⁽²⁾ Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati (e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende contattate).		
	⁽³⁾ il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati).		
	Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna occorre indicare «NA» (non pertinente).		
Response rate (%) [Tasso di risposta (%)]	Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella seguente:		
	Type of data collection (Tipo di raccolta dei dati)	Accuracy indicators (Indicatori di accuratezza)	Definition and presentation (Definizione e presentazione)
	A: Censimento	Tasso di risposta	numero ottenuto. ⁽¹⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
	B: Indagine con campione probabilistico C: Indagine con campione non probabilistico	Tasso di campionamento ottenuto	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
		Tasso di risposta	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero di campioni previsto ⁽³⁾ <i>Presentato in %</i>
	⁽¹⁾ Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al censimento.		
	⁽²⁾ Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati (e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende contattate).		
	⁽³⁾ il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati).		
	Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna occorre indicare «NA» (non pertinente).		



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Achieved Sample no/Planned sample no. (Numero di campioni ottenuto/Numero di campioni previsto)	Compilato automaticamente.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Lo Stato membro deve aggiungere osservazioni per chiarire eventuali deviazioni dal piano di lavoro.

Riquadro 3 A

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per la pesca

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 5, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A) e 6 del programma pluriennale dell'Unione.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi alla flotta degli Stati membri.

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.
2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.
3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.
4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.
5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

(max. 900 parole per regione)

6. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione delle fonti di dati
Elencare eventuali deviazioni dalla metodologia usata per selezionare le fonti di dati rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.

Azioni per evitare le deviazioni.

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
7. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione del tipo di raccolta di dati
Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per selezionare il tipo di schema di raccolta dei dati rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.

Azioni per evitare le deviazioni.

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.



8. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la base di campionamento e lo schema di ripartizione
Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per la base di campionamento e lo schema di ripartizione rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.
Azioni per evitare le deviazioni.
Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
9. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro usata per le procedure di stima
Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per le procedure di stima rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.
Azioni per evitare le deviazioni.
Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
10. Garanzia della qualità
- 10.1. Valida metodologia
Descrivere brevemente se la raccolta dei dati è conforme a metodologie, orientamenti e migliori pratiche concordate nell'ambito di gruppi di esperti e se le metodologie sono documentate e disponibili al pubblico.
- 10.2. Esattezza e affidabilità
Il tasso di risposta e il tasso di campionamento ottenuto compaiono nella tabella 3 A.
Per ulteriori informazioni, descrivere brevemente in che modo gli inserimenti di dati grezzi, i risultati intermedi e gli output vengono regolarmente valutati e validati e come vengono individuati, documentati e trattati gli errori.
- 10.3. Accessibilità e chiarezza
Indicare con Sì o No
I documenti metodologici sono accessibili al pubblico?
I dati sono memorizzati in banche dati?
Dove è possibile reperire documentazione metodologica e di altro tipo?
Se la documentazione è disponibile al pubblico, indicare il link
- (max 1 000 parole)



Studio pilota 3

Dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 5, lettera b), e punto 6, lettera b), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sui risultati ottenuti dall'attuazione dello studio pilota (comprese le deviazioni dai risultati previsti e le giustificazioni dei motivi in caso contrario).

1. Obiettivo dello studio pilota

2. Durata dello studio pilota

3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota

(max 900 parole)

4. Conseguimento dei risultati originariamente previsti per lo studio pilota e giustificazione in caso di mancato conseguimento.

5. Integrazione dei risultati dello studio pilota nel regolare campionamento da parte dello Stato membro.

(max 900 parole)





Tabella 3B

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura

MS	Techniques	Species group	Type of variables (E/S)	Variable	Data source	Type of data collection scheme	Threshold (Y/N)	Threshold Type	Frequency
	Avannotterie e vivai	Altri pesci marini	E	Fatturato	Contabilità	A - Censimento			
	Gabbie	Spigola e occhione	E	Costi energetici	Questionari	B - Indagine con campione probabilistico			
	Gabbie	Salmone	E	Costi energetici	Questionari	C - Indagine con campione non probabilistico			
			S	Manodopera non retribuita per genere					


MS	Planned sample rate %	Comments	Frame population	Achieved sample number	Achieved Sample Rate %	Response Rate %	Anni del piano di lavoro	
							Anno della relazione annuale	Achieved Sample no/ Planned sample no.
	100		150	40	26,67	100	0,27	2017-2019



Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 6, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 6 e 7 del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta di dati economici e sociali nel settore dell'acquacoltura.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi all'acquacoltura degli Stati membri.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Techniques (Tecniche)	Per la segmentazione da applicare per la raccolta dei dati relativi all'acquacoltura lo Stato membro deve attenersi alla tabella 9 del programma pluriennale dell'Unione.
Species group (Gruppo di specie)	
Type of variables (Tipo di variabili) (E/S)	Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (economica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 7 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche e della tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali.
Variable (Variabile)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 7, seconda colonna, del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche e nella tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali.
Data source (Fonte dei dati)	Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile.
Type of data collection scheme (Tipo di schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di seguito indicato: A — censimento B — indagine con campione probabilistico C — indagine con campione non probabilistico D — indagine indiretta. Se la variabile è stimata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo di stima nel riquadro 3B del presente allegato.
Threshold (Soglia) (Y/N) (Sì/NO)	Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se si applica una soglia, in conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione.
Threshold Type (Tipo di soglia)	Gli Stati membri devono indicare i tipi di soglia descritti al capo V, punto 5, del programma pluriennale dell'Unione con 1, 2 o 3, ove: <ol style="list-style-type: none"> 1. la produzione totale dello Stato membro è inferiore all'1 % della produzione totale dell'Unione, in volume e in valore. 2. per le specie che rappresentano meno del 10 % della produzione acquicola di uno Stato membro, in volume e in valore, 3. metodologia semplificata per gli Stati membri la cui produzione totale è inferiore al 2,5 % della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati economici e sociali in conformità del capo III, punto 5, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione.
Planned sample rate % [Tasso di campionamento previsto (%)]	Il tasso di campionamento previsto (%) è basato sulla popolazione, come definito al capo III, punto 6, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione. Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna «Planned sample rate (%)» [Tasso di campionamento previsto (%)] occorre indicare «N» (no). Il tasso di campionamento previsto può essere modificato sulla base di informazioni aggiornate sulla popolazione totale.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Frame population (Popolazione di base)	La popolazione di base dovrebbe corrispondere alla popolazione totale, secondo la descrizione di cui al capo III, punto 6, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione		
Achieved sample number (Numero di campioni ottenuti)	Il numero di campioni ottenuto dovrebbe far riferimento al numero di risposte (non al numero di questionari inviati).		
Achieved sample rate % [Tasso di campionamento ottenuto (%)]	Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella seguente:		
	Type of data collection (Tipo di raccolta dei dati)	Accuracy indicators (Indicatori di accuratezza)	Definition and presentation (Definizione e presentazione)
	A: Censimento	Tasso di risposta	numero ottenuto. ⁽¹⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
	B: Indagine con campione probabilistico C: Indagine con campione non probabilistico	Tasso di campionamento ottenuto	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
		Tasso di risposta	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero di campioni previsto ⁽³⁾ <i>Presentato in %</i>
	⁽¹⁾ Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al censimento.		
	⁽²⁾ Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati (e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende contattate).		
	⁽³⁾ il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati).		
	Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna occorre indicare «NA» (non pertinente).		
Response rate (%) [Tasso di risposta (%)]	Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella seguente:		
	Type of data collection (Tipo di raccolta dei dati)	Accuracy indicators (Indicatori di accuratezza)	Definition and presentation (Definizione e presentazione)
	A: Censimento	Tasso di risposta	numero ottenuto. ⁽¹⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
	B: Indagine con campione probabilistico C: Indagine con campione non probabilistico	Tasso di campionamento ottenuto	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
		Tasso di risposta	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero di campioni previsto ⁽³⁾ <i>Presentato in %</i>
	⁽¹⁾ Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al censimento.		
	⁽²⁾ Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati (e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende contattate).		
	⁽³⁾ il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati).		
	Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna occorre indicare «NA» (non pertinente).		



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Achieved Sample no/Planned sample no. (Numero di campioni ottenuto/Numero di campioni previsto)	Compilato automaticamente.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Lo Stato membro deve aggiungere osservazioni per chiarire eventuali deviazioni dal piano di lavoro.

Riquadro 3B

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 6, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 6 e 7 del programma pluriennale dell'Unione.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi all'acquacoltura degli Stati membri.

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.
2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.
3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.
4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.
5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

(max 1 000 parole)


6. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione delle fonti di dati
Elencare eventuali deviazioni dalla metodologia usata per selezionare le fonti di dati rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.

Azioni per evitare le deviazioni.


Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
7. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione del tipo di raccolta di dati
Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per selezionare il tipo di schema di raccolta dei dati rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.

Azioni per evitare le deviazioni.

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.



8. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la base di campionamento e lo schema di ripartizione
Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per la base di campionamento e lo schema di ripartizione rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.
Azioni per evitare le deviazioni.
Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
9. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro usata per le procedure di stima
Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per le procedure di stima rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.
Azioni per evitare le deviazioni.
Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
10. Garanzia della qualità
- 10.1 Valida metodologia
Descrivere brevemente se la raccolta dei dati è conforme a metodologie, orientamenti e migliori pratiche concordate nell'ambito di gruppi di esperti e se le metodologie sono documentate e disponibili al pubblico.
- 10.2. Esattezza e affidabilità
Il tasso di risposta e il tasso di campionamento ottenuto compaiono nella tabella 3B.
Per ulteriori informazioni, descrivere brevemente in che modo gli inserimenti di dati grezzi, i risultati intermedi e gli output vengono regolarmente valutati e validati e come vengono individuati, documentati e trattati gli errori.
- 10.3. Accessibilità e chiarezza
Indicare con Sì o No
I documenti metodologici sono accessibili al pubblico?
I dati sono memorizzati in banche dati?
Dove è possibile reperire documentazione metodologica e di altro tipo?
Se la documentazione è disponibile al pubblico, indicare il link
- (max 1 000 parole)



Studio pilota 4

Dati ambientali sull'acquacoltura

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 6, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 8 del programma pluriennale dell'Unione.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sui risultati ottenuti dall'attuazione dello studio pilota (comprese le deviazioni dai risultati previsti e le giustificazioni dei motivi in caso contrario).

1. Obiettivo dello studio pilota

2. Durata dello studio pilota


3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota

(max 900 parole)

4. Conseguimento dei risultati originariamente previsti per lo studio pilota e giustificazione in caso di mancato conseguimento.

5. Integrazione dei risultati dello studio pilota nel regolare campionamento da parte dello Stato membro.


(max 900 parole)




Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 1.1, lettera d), nota in calce 6, del programma pluriennale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 11 del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta di dati economici e sociali dell'industria di trasformazione. Specificare la raccolta dei dati per le variabili non coperte da ESTAT o per le quali è richiesto un campionamento addizionale. Devono essere raccolti dati economici per le imprese di trasformazione del pesce con meno di 10 dipendenti, per le imprese per le quali la trasformazione del pesce costituisce un'attività secondaria, per la manodopera non retribuita e le materie prime. I dati sull'occupazione, per genere, devono essere raccolti a prescindere dalle dimensioni dell'impresa.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi all'industria di trasformazione degli Stati membri.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Segment (Segmento)	La segmentazione deve essere effettuata in base al numero di addetti. Si raccomanda la seguente segmentazione: imprese ≤ 10; imprese 11-49; imprese 50-250; imprese > 250.
Type of variables (Tipo di variabili) (E/S)	Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (economica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 11 del programma pluriennale dell'Unione.
Variables (Variabili)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 11 del programma pluriennale dell'Unione.
Data sources (Fonti di dati)	Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile.
Type of data collection scheme (Tipo di schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di seguito indicato: A — censimento B — indagine con campione probabilistico C — indagine con campione non probabilistico D — indagine indiretta. Se la variabile è stimata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo di stima nel riquadro 3C del presente allegato.
Frequency (Frequenza)	Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati economici e sociali.
Planned sample rate [Tasso di campionamento previsto (%)]	Il tasso di campionamento previsto (%) deve essere basato sulla popolazione. Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna «Planned sample rate (%)» [Tasso di campionamento previsto (%)] occorre indicare «N» (no). Il tasso di campionamento previsto può essere modificato sulla base di informazioni aggiornate sulla popolazione totale.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Frame population (Popolazione di base)	Numero di imprese accessibile per il campionamento (in ciascun segmento, se si utilizza la segmentazione).
Achieved sample number (Numero di campioni ottenuto)	Il numero di campioni ottenuto dovrebbe far riferimento al numero di risposte (non al numero di questionari inviati).



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione		
Achieved sample rate % [Tasso di campionamento ottenuto (%)]	Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella seguente:		
	Type of data collection (Tipo di raccolta dei dati)	Accuracy indicators (Indicatori di accuratezza)	Definition and presentation (Definizione e presentazione)
	A: Censimento	Tasso di risposta	numero ottenuto. ⁽¹⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
	B: Indagine con campione probabilistico C: Indagine con campione non probabilistico	Tasso di campionamento ottenuto	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
		Tasso di risposta	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero di campioni previsto ⁽³⁾ <i>Presentato in %</i>
<p>⁽¹⁾ Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al censimento.</p> <p>⁽²⁾ Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati (e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende contattate).</p> <p>⁽³⁾ il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati).</p>			
Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna occorre indicare «NA» (non pertinente).			
Response rate (%) [Tasso di risposta (%)]	Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella seguente:		
	Type of data collection (Tipo di raccolta dei dati)	Accuracy indicators (Indicatori di accuratezza)	Definition and presentation (Definizione e presentazione)
	A: Censimento	Tasso di risposta	numero ottenuto. ⁽¹⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
	B: Indagine con campione probabilistico C: Indagine con campione non probabilistico	Tasso di campionamento ottenuto	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero della popolazione di base. <i>Presentato in %</i>
		Tasso di risposta	numero di campioni ottenuto. ⁽²⁾ /numero di campioni previsto ⁽³⁾ <i>Presentato in %</i>
<p>⁽¹⁾ Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al censimento.</p> <p>⁽²⁾ Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati (e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende contattate).</p> <p>⁽³⁾ il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati).</p>			
Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna occorre indicare «NA» (non pertinente).			



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Achieved Sample no/Planned sample no. (Numero di campioni ottenuto/Numero di campioni previsto)	Compilato automaticamente.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Lo Stato membro deve aggiungere osservazioni per chiarire eventuali deviazioni dal piano di lavoro.

Riquadro 3C

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 1.1, lettera d), nota in calce 6, del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (EU) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 11 del programma pluriennale dell'Unione.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi all'industria di trasformazione degli Stati membri.

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.
2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.
3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.
4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.
5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

(max 1 000 parole)


6. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione delle fonti di dati
Elencare eventuali deviazioni dalla metodologia usata per selezionare le fonti di dati rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.

Azioni per evitare le deviazioni.

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
7. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione del tipo di raccolta di dati
Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per selezionare il tipo di schema di raccolta dei dati rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.

Azioni per evitare le deviazioni.

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.



8.	Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. Azioni per evitare le deviazioni. Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
9.	Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro usata per le procedure di stima Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per le procedure di stima rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. Azioni per evitare le deviazioni. Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione può essere omessa.
10.	Garanzia della qualità
10.1.	Valida metodologia Descrivere brevemente se la raccolta dei dati è conforme a metodologie, orientamenti e migliori pratiche concordate nell'ambito di gruppi di esperti e se le metodologie sono documentate e disponibili al pubblico.
10.2.	Esattezza e affidabilità Il tasso di risposta e il tasso di campionamento ottenuto compaiono nella tabella 3C. Per ulteriori informazioni, descrivere brevemente in che modo gli inserimenti di dati grezzi, i risultati intermedi e gli output vengono regolarmente valutati e validati e come vengono individuati, documentati e trattati gli errori.
10.3.	Accessibilità e chiarezza Indicare con Sì o No: I documenti metodologici sono accessibili al pubblico? I dati sono memorizzati in banche dati? Dove è possibile reperire documentazione metodologica e di altro tipo? Se la documentazione è disponibile al pubblico, indicare il link.
(max 1 000 parole)	



SEZIONE 4
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO DEI DATI BIOLOGICI PROVENIENTI DALLA PESCA COMMERCIALE

Tabella 4 A
Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici

MS	MS participating in sampling	Region	REMO/RFO/IO	Sub-area/Fishing ground	Scheme	Stratum ID code	PSU type	Catch fractions covered	Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions	Seasonality (Temporal strata)	Reference years	Average Number of PSU during the reference years
					Schema in mare 1	1	bordate		Tutti	Annuale	2016	3 000
					Schema in mare 2	2	navi		Tutti	Annuale	2016	200
					a terra 1	strato 1	giorni sul posto		LAN, BMS	Annuale	2016	365
					a terra 1	strato 2	giorni sul posto		LAN, BMS	Annuale	2016	10 950


MS	Planned number of PSUs	Comments	Conformity				Informative DATA						Total number of length measurements	AR Comments
			Total number of PSU in the sampling year	Achieved number of PSU in the sampling year	% of achievement (100*Q/N)	Number of unique vessels with activity in the stratum	Number of unique vessels sampled	Number of fishing trips in the stratum	Number of fishing trips sampled	Number of species with length measurements				
	20		2 765	19		12	19		127	12 675		rif 1		
	10		199	30		29	30		113	27 312				
	40		365	40		15	80		16	6 320		rif 2		
	40		10 950	40		15	80		43	5 634				




Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punto i), del programma pluriennale dell'Unione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per identificare tutti gli schemi di campionamento dipendenti dalla pesca nello Stato membro. Lo Stato membro deve elencare gli strati all'interno dello schema, il tipo di unità di campionamento primaria (UCP) e il numero previsto di UCP che saranno disponibili nell'anno di presentazione. Per ogni strato, lo Stato membro deve indicare il numero di UCP che prevede di realizzare. Nome della variabile

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. La presente tabella dovrebbe fornire informazioni sul livello di campionamento ottenuto negli Stati membri.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
MS participating in sampling (SM partecipanti al campionamento)	Se l'attività di campionamento è stata effettuata in base a un programma coordinato a livello regionale occorre elencare tutti gli Stati membri partecipanti. Diversamente, occorre indicare lo Stato membro responsabile del campionamento. Se disponibili, i link agli accordi di coordinamento regionale e internazionale o agli accordi bilaterali e multilaterali previsti vanno inseriti nella sezione «Comments» (Osservazioni).
Regione	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Sub-area/Fishing ground (Sottozona/zona di pesca)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA GFCM, zona NAFO ecc.).
Scheme (Schema)	Lo Stato membro deve indicare lo schema di campionamento. «At markets» (nei mercati), «At sea» (in mare), una combinazione dei due o «Other» (altro). In quest'ultimo caso [per esempio «Other (Market stock specific sampling)» (campionamento di uno stock specifico sui mercati)] occorre fornire una descrizione nel riquadro 4 A del presente allegato.
Stratum ID code (Codice ID dello strato)	Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno dello schema. Si può fare ricorso a un testo libero o codificato, che tuttavia deve sempre coincidere con lo «Stratum ID Code» (codice ID dello strato) di cui alla tabella 4B del presente allegato. Vanno altresì specificati gli strati privi di copertura (ovvero senza un numero previsto di UCP), al fine di misurare il grado di copertura del piano di campionamento.
PSU type (Tipo di UCP)	Lo Stato membro deve indicare l'unità di campionamento primaria (UCP) all'interno di ciascuno strato. L'UCP potrebbe essere la bordata di pesca, la nave da pesca, il porto, il giorno di pesca ecc.
Catch fractions covered (Frazioni di cattura utilizzate)	Lo Stato membro deve indicare quale frazione delle catture deve essere sottoposta a campionamento. Inserire «Catch» (catture) per le catture in generale, oppure «Landings» (sbarchi), «Discards» (rigetti), «Landings+Discards» (sbarchi+rigetti) ecc.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Specie/stock utilizzati per la stima del volume e della lunghezza delle frazioni di cattura)	Lo Stato membro deve indicare se il piano di campionamento comprende tutte le specie o solo una parte di esse. Inserire «All species and stocks» (tutte le specie e tutti gli stock), «Only stocks in Table 1 A, 1B and 1C» (solo gli stock della tabella 1 A, 1B e 1C), «Selected species/stocks» (specie/stock selezionati) e specificare ulteriormente nella sezione «Comments» (Osservazioni).
Seasonality (Temporal strata) [(Stagionalità (strati temporali)]	Lo Stato membro deve descrivere con una parola chiave lo schema di campionamento in termini di stratificazione temporale: «monthly» (mensile), «quarterly» (trimestrale), «annual» (annuale) ecc.
Reference years (Anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni utilizzati come riferimento per le unità di campionamento primarie previste nell'anno di attuazione dello schema di campionamento. Lo Stato membro deve utilizzare gli ultimi 3 anni (per esempio «2014-2016»). Possono essere specificati i motivi che giustificano l'uso di periodi diversi.
Average number of PSU during the reference years (Numero medio di UCP negli anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare il numero totale di UCP calcolato come valore medio degli anni presi a riferimento.
Planned number of PSUs (Numero previsto di UCP)	Lo Stato membro deve indicare il numero previsto di UCP da sottoporre a campionamento.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Total number of PSU in the sampling year (Numero totale di UCP nell'anno di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare il numero totale di unità di campionamento primarie (UCP) che erano disponibili per la selezione per lo strato specificato nell'anno di campionamento. L'UCP è definita nella tabella 4 A del piano di lavoro nella colonna «PSU type» (Tipo di UCP). Si tratta di solito di nave, bordata, luogo e ora ecc. Il numero totale di UCP dovrebbe essere a grandi linee simile alla colonna «Average number of PSU in the reference year» (Numero medio di UCP nell'anno di riferimento) nel piano di lavoro; esso rifletterà comunque la situazione effettiva rilevata nell'anno di campionamento. Se nella definizione dello strato nel piano di lavoro compare un elemento temporale inferiore all'anno intero, il totale delle UCP deve rispettarlo. La tabella 4 A del piano di lavoro dovrebbe includere una o più righe dedicate agli strati per cui non è previsto un campionamento. Nella relazione annuale, questa riga dovrebbe essere popolata con il numero effettivo di UCP per gli strati non sottoposti a campionamento.
Achieved number of PSU in the sampling year (Numero ottenuto di UCP nell'anno di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare il numero di unità di campionamento primarie (UCP) da cui è stato possibile raccogliere i dati per lo strato specificato nell'anno di campionamento. L'UCP è definita nella tabella 4 A del piano di lavoro nella colonna «PSU type» (Tipo di UCP) (si tratta di solito di nave, bordata, luogo e ora ecc.). Il numero ottenuto di UCP dovrebbe essere a grandi linee simile alla voce «Planned number of PSU» (Numero previsto di UCP) nel piano di lavoro; esso rifletterà comunque la situazione effettiva rilevata nell'anno di campionamento. Se nella definizione dello strato nel piano di lavoro compare un elemento temporale inferiore all'anno intero, il numero ottenuto delle UCP deve rispettarlo.
% of achievement (100* Q/N) [% dei risultati raggiunti (100* Q/N)]	Basata sulle colonne «Achieved number of PSU/Planned number of PSU» (Numero ottenuto di UCP/Numero previsto di UCP), questa percentuale indica il campionamento ottenuto.
Number of unique vessels with activity in the stratum (Numero di navi uniche in attività nello strato)	Questo campo riguarda il campionamento sia in mare che a terra. Dovrebbe contenere il numero unico delle navi in attività durante l'anno di campionamento per gli schemi e gli strati specificati.
Number of unique vessels sampled (Numero di navi uniche sottoposte a campionamento)	Questo campo riguarda il campionamento sia in mare che a terra. Dovrebbe contenere il numero unico delle navi sottoposte a campionamento per gli schemi e gli strati specificati.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Number of fishing trips in the stratum (Numero di bordate di pesca nello strato)	Questo campo riguarda il campionamento sia in mare che a terra. Dovrebbe contenere il numero unico delle bordate di pesca per gli schemi e gli strati specificati.
Number of fishing trips sampled (Numero di bordate di pesca sottoposte a campionamento)	Questo campo riguarda il campionamento sia in mare che a terra. Dovrebbe contenere il numero unico delle bordate di pesca sottoposte a campionamento per gli schemi e gli strati specificati. È possibile che il campionamento abbia interessato più bordate di pesca della stessa nave.
Number of species with length measurements (Numero di specie sottoposte a misurazione della lunghezza)	Questo campo dovrebbe includere il numero delle specie registrate, per cui sono state effettuate misurazioni della lunghezza. Si tratta di un caso distinto da quello delle specie per cui sono stati raccolti dati biologici. Nel caso dei dati RDB saranno incluse le specie elencate nella tabella HL.
Total number of length measurements (Numero totale delle misurazioni della lunghezza)	Questo campo dovrebbe includere il numero totale delle misurazioni della lunghezza registrate ed effettuate. Si tratta di un caso distinto da quello delle specie per cui sono stati raccolti dati biologici. Nel caso dei dati RDB saranno incluse le specie elencate nella tabella HL.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	In caso di deviazione tra il «Planned number of PSU» (Numero previsto di UCP) e l'«Achieved number of PSU in the sampling year» (Numero ottenuto di UCP nell'anno di campionamento), lo Stato membro deve indicare un riferimento per tale discrepanza. Occorre fornire una spiegazione più dettagliata nel riquadro 4 A.

Riquadro 4 A

Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punto i), del programma pluriennale dell'Unione. Esso fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione.

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. La presente tabella dovrebbe fornire informazioni sulle deviazioni dal livello di campionamento previsto negli Stati membri.

<p>Descrizione del piano di campionamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701.</p> <p>(max. 900 parole per regione)</p>
<p>Deviazione dal piano di campionamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701.</p> <p>Deviazioni dal piano di lavoro</p> <p>Lo Stato membro deve elencare eventuali deviazioni nei dati effettivamente raccolti rispetto a quelli previsti nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni.</p> <p>Azione per evitare le deviazioni</p> <p>Lo Stato membro deve descrivere le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione non è applicabile.</p> <p>(max. 1 000 parole per regione O per zona di pesca)</p>





Tabella 4B

Descrizione della base di campionamento dei dati biologici

MS	Stratum ID number	Stratum	Sampling frame description	Anni del piano di lavoro	
				Anno della relazione annuale	Comments
	SCT SD1-5	Peschierecci da traino d'altura, Mare del Nord	Elenco delle navi di 120 DTS > 18m	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
	SCT SD2-5	Peschierecci da traino d'altura per gamberi, Mare del Nord	Elenco delle navi di 60 DTS per la pesca di molluschi	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
	SCT SD3-5	Peschierecci da traino per la pesca costiera, Mare del Nord	Elenco delle navi di 250 DTS < 18m basate in porti del Mare del Nord	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
	SCT SD4-5	Peschierecci da traino d'altura, costa occidentale	Elenco delle navi di 15 DTS > 18m basate in porti della costa occidentale	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
	SCT SD5-5	pesca costiera, costa occidentale	Elenco delle navi di 2 500 DTS < 18m basate in porti della costa occidentale	Estrazione casuale da un elenco randomizzato	
	SCT LD1-4	Porto principale N/E	1 porto attivo per ~ 345 giorni	Giorno casuale su copertura (settimanale) sistematica	
	SCT LD2-4	Porto secondario N/E	25 porti attivi per più di 280 giorni	Giorno casuale su copertura (bisettimanale) sistematica	
	SCT LD3-4	Porti ovest	10 porti attivi per più di ~300 giorni	Giorno casuale su copertura (bisettimanale) sistematica	
	SCT LD4-4	Porti insulari	4 porti attivi per più di ~250 giorni	Giorno casuale su copertura (bisettimanale) sistematica	
	L3	Peschierecci da traino operanti nella zona NAFO	Navi titolari di licenza per la pesca nella zona NAFO	Estrazione casuale dalla lista delle navi (senza sostituzione)	
	T18	Navi con reti da circuizione adibite alla pesca di tonmidi tropicali nella zona IOTC	Navi con reti da circuizione che operano nell'Oceano Indiano e sbarcano nel porto di Victoria (Seychelles)	Estrazione casuale tra le navi che effettuano sbarchi nel porto di Victoria (Seychelles)	La flotta delle navi con reti da circuizione che pescano tonmidi tropicali nell'Oceano Indiano sbarca le proprie catture nei porti di Victoria, Mahé, Mombasa, Antisarana; tuttavia, a motivo delle grandi distanze, il campionamento può essere effettuato solo nel porto di Victoria (in cui avviene la maggior parte degli sbarchi della flotta)



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punto i), del programma pluriennale dell'Unione. Esso fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire maggiori dettagli sugli strati e sulle basi di campionamento di ciascuno schema.

Osservazioni generali: la presente tabella non è applicabile alla relazione annuale.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Stratum ID code (Codice ID dello strato)	Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno dello schema. Si può fare ricorso a un testo libero o codificato, che tuttavia deve sempre coincidere con lo «Stratum ID Code» (codice ID dello strato) di cui alla tabella 4 A del presente allegato. Vanno altresì specificati gli strati privi di copertura (ovvero senza un numero previsto di UCP), al fine di misurare il grado di copertura del piano di campionamento.
Stratum (Strato)	Lo Stato membro deve inserire una breve descrizione (testo libero) degli strati di campionamento (per esempio pescherecci da traino nella GSA 22; pescherecci con reti a circuizione sulla costa occidentale; porti della zona N/O ecc.).
Sampling frame description (Descrizione della base di campionamento)	Lo Stato membro deve descrivere brevemente (testo libero) la base di campionamento per ciascuno strato (per esempio l'elenco delle navi nella GSA 22; l'elenco dei pescherecci con reti a circuizione sulla costa occidentale; l'elenco dei porti nella zona N/O).
Method of PSU selection (Metodo di selezione dell'UCP)	Lo Stato membro deve indicare il o i metodi (testo libero) per la selezione dell'unità di campionamento primaria (UCP).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.




Tabella 4C

Dati relativi alle attività di pesca per Stato membro

MS	Region	REMO/REG/IO	Sub-area/fishing ground	Reference years	Fleet segment/Metric	Targeted species/species assemblage	Average number of vessels	Average number of fishing trips	Average number of fishing days	Average landings (tons)	Average landings (tons) in national ports
	Mar Baltico		Zone ICES III b-d		Pescherecci da traino demersale	Pesca mista con reti a strascico	102	24 563		57 388	54 234
	Mar Baltico		Zone ICES III b-d		Sciabica demersale	Mix di pesce bianco	6	758		2 264	2 130
	Mar Baltico		Zone ICES III b-d		Pesca pelagica	Sgombro	25	89		119 745	98 403
	Mare del Nord e Artico orientale		Sottozona ICES I, II, III, IV e VIIId		OTB_CRU_16-22	Gamberi	15	3 625		6 345	6 345
	Atlantico settentrionale	NAFO	NAFO	2015-2017	OTB_MDD_130-219_0_0	Mix di specie demersali e di acque profonde (ippoglosso nero)	23	47	795	9 125	9 125
	Atlantico settentrionale	NAFO	NAFO	2015-2017	OTB_MD-D_>=220_0_0	Specie demersali e di acque profonde (razze)	19	20	342	4 648	4 648
	Atlantico settentrionale	NAFO	NAFO	2015-2017	OTB_CRU_40-59_0_0	Crostaacei (gambero boreale)	2	2	12	25	25
	Atlantico settentrionale	NAFO	NAFO	2015-2017	OTM_DEF_130-135_0_0	Specie demersali (berici)	1	2	NA *	NA *	NA *
	Altre regioni	IOTC	FAO 51+ 57	2015-2017	PS_LPF_0_0_0 (TROP)	Tonni tropicali (tonno obeso, tonno striato, tonno albacora)	15	157	4 108	127 795	0




MS	Average landings (tons) in foreign ports	Comments	Number of vessels	Number of fishing trips	Number of fishing days	Is the fleet segment/meter covered by any stratum (Y/N)	Landings (tons)	Landings (tons) in national ports	Anni del piano di lavoro	
									Anno della relazione annuale	2017-2019
									Landings (tons) in foreign ports	AR Comments
	3 154									
	134									
	21 342									
	0									
	0									
	0									
	0									
	0	* Dati riservati (unicamente una nave)								
	127 795	È stato scelto un altro periodo di riferimento (2015-2016) perché nel 2017 la maggior parte delle navi si è spostata in altre regioni a causa della pirateria								



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per riassumere le dimensioni e l'attività della flotta nazionale.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa descrive la distribuzione dei pescherecci, dello sforzo di pesca e degli sbarchi tra le flotte dello Stato membro nell'anno di campionamento.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Sub-area/Fishing ground (Sottozona/zona di pesca)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA GFCM, zona NAFO ecc.).
Reference years (Anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferisce la descrizione delle attività di pesca (per esempio 2014-2016). Lo Stato membro deve selezionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati.
Fleet Segment/metier (Segmento di flotta/mestiere)	I dati devono essere comunicati per mestiere (al livello 6) quale definito nella tabella 2 del programma pluriennale dell'Unione, o per segmento di flotta, quale definito nella tabella 5(B) del programma pluriennale dell'Unione.
Targeted Species/species assemblage (Specie/gruppo di specie bersaglio)	Lo Stato membro deve indicare il gruppo di specie bersaglio [«Demersal species» (specie demersali), «Small pelagic fish» (piccoli pelagici) ecc.] di cui alla tabella 2 del programma pluriennale dell'Unione.
Average number of vessels (Numero medio di navi)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di navi per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati.
Average number of fishing trips (Numero medio di bordate di pesca)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di bordate di pesca per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati.
Average number of fishing days (Numero medio di giorni di pesca)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di giorni di pesca per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati.
Average landings (tonnes) [(MEDIA degli sbarchi (tonnellate)]	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di sbarchi totali per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati. Questa colonna corrisponde alla somma delle altre due colonne di questa tabella: «Average landings (tonnes) in national ports» [MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei porti nazionali] e «Average landings (tonnes) in foreign ports» [MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei porti stranieri].
Average landings (tonnes) in national ports [MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei porti nazionali]	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di sbarchi per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Average landings (tonnes) in foreign ports [MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei porti stranieri]	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di sbarchi effettuati all'estero per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati. Se non sono stati effettuati sbarchi, indicare «0».
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Number of vessels (Numero di navi)	Lo Stato membro deve indicare il numero di navi per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento.
Number of fishing trips (Numero di bordate di pesca)	Lo Stato membro deve indicare il numero di bordate di pesca per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento.
Number of fishing days (Numero di giorni di pesca)	Lo Stato membro deve indicare il numero di giorni di pesca per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento.
Is the fleet segment/metier covered by any stratum (Il segmento di flotta/mestiere è coperto da uno strato) (Y/N) (SÌ/NO)?	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se un determinato mestiere/segmento di flotta è coperto o meno da uno strato di campionamento.
Landings (tons) [Sbarchi (tonnellate)]	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo in peso vivo (tonnellate) di sbarchi totali per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento. Questa colonna corrisponde alla somma delle altre due colonne di questa tabella: «Landings (tons) in national ports» [Sbarchi (tonnellate) nei porti nazionali] e «Landings (tons) in foreign ports» [Sbarchi (tonnellate) nei porti stranieri].
Landings (tons) in national ports [Sbarchi (tonnellate) nei porti nazionali]	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo in peso vivo (tonnellate) di sbarchi per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento.
Landings (tons) in foreign ports [Sbarchi (tonnellate) nei porti stranieri]	Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo in peso vivo (tonnellate) di sbarchi nei porti stranieri per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento. Se non sono stati effettuati sbarchi, lo Stato membro deve indicare «0».
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Eventuali altre osservazioni.



Tabella 4D

Luoghi di sbarco

MS	Region	Sub-area/Fishing ground	Reference years	Landing locations(s)	Average number of locations	Average number of registered landings	Average landed tonnage	Average landed tonnage of national fleet	Anni del piano di lavoro	
									Anno della relazione annuale	2017-2019
								Average landed tonnage of foreign fleet	Comments	
	Mare del Nord e Artico orientale	Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIIId	2015-2017	raggruppamento I	2	2 894	113 247	102 478	10 769	
	Mare del Nord e Artico orientale	Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIIId	2015-2017	raggruppamento n	37	950	1 564	1 564	0	
	Mare del Nord e Artico orientale	Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIIId	2015-2017							
	Mare del Nord e Artico orientale	Sottozone ICES I, II, IIIa, IV e VIIId								



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per riassumere le caratteristiche degli sbarchi nello Stato membro.

Osservazioni generali: la presente tabella non è applicabile alla relazione annuale.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
Sub-area/Fishing ground (Sottozona/zona di pesca)	Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA GFCM, zona NAFO ecc.).
Reference years (Anni di riferimento)	Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferisce la descrizione dei luoghi di sbarco (per esempio «2014-2016»). Lo Stato membro deve selezionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati.
Landing locations(s) (Luogo/luoghi di sbarco)	Lo Stato membro deve inserire una descrizione in testo libero del raggruppamento/dell'insieme dei luoghi di sbarco (per esempio porti principali, porti secondari, porti, porti locali ecc.), se disponibile.
Average number of locations (Numero medio di luoghi)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di luoghi di sbarco per raggruppamento/insieme negli anni di riferimento considerati, se disponibile.
Average number of registered landings (Numero medio di sbarchi registrati)	Lo Stato membro deve indicare il numero medio di operazioni di sbarco registrate che hanno avuto luogo per raggruppamento/insieme (se pertinente) negli anni di riferimento considerati. Poiché i campi precedenti sono facoltativi, questo campo può far riferimento al numero medio di operazioni di sbarco totali nello Stato membro.
Average landed tonnage (Quantitativo medio di sbarchi)	Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli sbarchi totali negli anni di riferimento. I dati devono essere riportati per raggruppamento/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente). Questa colonna corrisponde alla somma delle altre due colonne di questa tabella: «Average landed tonnage of national fleet» (Quantitativo medio di sbarchi della flotta nazionale) e «Average landed tonnage of foreign fleet» (Quantitativo medio di sbarchi della flotta straniera).
Average landed tonnage of national fleet (Quantitativo medio di sbarchi della flotta nazionale)	Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli sbarchi totali effettuati dalle proprie navi negli anni di riferimento per raggruppamento/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente).
Average landed tonnage of foreign fleet (Quantitativo medio di sbarchi della flotta straniera)	Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli sbarchi totali effettuati da navi straniere negli anni di riferimento per raggruppamento/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente). Se non sono stati effettuati sbarchi, indicare «0».
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.



SEZIONE 5

QUALITÀ DEI DATI


Tabella 5 A

Quadro di garanzia della qualità dei dati biologici

MS	MS participating in sampling	Sampling year/period	Region	RIMO/RFO/IO	Name of sampling scheme	Sampling frame	Modello di campionamento	
							Is the sampling design documented?	Where can documentation on sampling design be found?
GRC	GRC	2017	Mar Mediterraneo	GFCM	Campionamento in mare	Elenco delle navi titolari di licenza in tutte le GSA greche	Y	Grecia proposta di PN 2011-13 https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/nps
GRC	GRC	2017	Mar Mediterraneo	GFCM	Campionamento a terra	Elenco delle navi titolari di licenza in tutte le GSA greche	Y	Grecia proposta di PN 2011-13 https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/nps

MS	Realizzazione del campionamento	Are non-responses and refusals recorded?	Are quality checks to validate detailed data documented?	Acquisizione dei dati		Elaborazione dei dati
				Where can documentation on quality checks for data capture be found?	Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?	
GRC	Y	Y	Y	Relazione ICES WKSCMFD http://www.ices.dk/sites/pub/CM%20Documents/2004/ACFM/ACFM1204.pdf	Where can documentation on editing and imputation methods documented?	Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?
GRC	Y	Y	Y	Relazione ICES WKSCMFD http://www.ices.dk/sites/pub/CM%20Documents/2004/ACFM/ACFM1204.pdf	Ministero dell'Agricoltura	Y
GRC	Y	Y	Y	Relazione ICES WKSCMFD http://www.ices.dk/sites/pub/CM%20Documents/2004/ACFM/ACFM1204.pdf	Ministero dell'Agricoltura	Y


MS	Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?	Elaborazione dei dati		Anni del piano di lavoro
		Are the editing and imputation methods documented?	Where can documentation on editing and imputation be found?	
GRC	bias: relazione ICES WKACCU (http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2008/WKACCU/wkaccu_2008.pdf) precision: https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/documents/10213/995093/D02+MARE_2014_19_R.pdf (MARE2014_19Med&BS_Deliverable 2.5)	N	NA	2017-2019
GRC	bias: relazione ICES WKACCU (http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2008/WKACCU/wkaccu_2008.pdf) precision: https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/documents/10213/995093/D02+MARE_2014_19_R.pdf (MARE2014_19Med&BS_Deliverable 2.5)	N	NA	2017-2019



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per indicare se esiste una documentazione del processo di raccolta dei dati (modello e realizzazione del campionamento, acquisizione, memorizzazione e elaborazione dei dati) e dove è possibile reperirla. I nomi degli schemi di campionamento e degli strati devono essere identici a quelli che figurano nelle tabelle 4 A e 4B dell'allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1701.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire una visione generale dei miglioramenti pertinenti effettuati/attuati durante l'anno di campionamento.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
MS participating in sampling (SM partecipanti al campionamento)	Se lo schema di campionamento è realizzato in base a un programma coordinato a livello regionale/bilaterale/multilaterale occorre elencare tutti gli Stati membri partecipanti. Se lo schema di campionamento è realizzato in modo unilaterale occorre indicare lo Stato membro in questione.
Sampling year/period (Anno/periodo di campionamento)	Lo Stato membro deve specificare l'anno o il periodo in cui è previsto il campionamento.
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Name of sampling scheme (Nome dello schema di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare il nome dello schema di campionamento. I nomi degli schemi di campionamento devono essere identici a quelli utilizzati nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato, nella tabella 1D del presente allegato («tipo di indagine») e nella tabella 1E del presente allegato («specie»*«metodo»).
Sampling frame (Base di campionamento)	Lo Stato membro deve indicare la base di campionamento. I nomi delle basi di campionamento devono essere identici a quelli che figurano nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato.
Is the sampling design documented? (Il modello di campionamento è documentato?)	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).
Where can documentation on sampling design be found? (Dove è possibile reperire la documentazione sul modello di campionamento?)	Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
Are non-responses and refusals recorded? (Le mancate risposte e le risposte negative vengono registrate?)	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).
Are quality checks to validate detailed data documented? (I controlli di qualità per validare i dati dettagliati sono documentati?)	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Where can documentation on quality checks for data capture be found? (Dove è possibile reperire la documentazione relativa ai controlli di qualità per l'acquisizione dei dati?)	Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
In which national database are data stored? (In quale banca dati nazionale sono memorizzati i dati?)	Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati nazionale, se pertinente. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
In which international database(s) are data stored? (In quale o quali banche dati internazionali sono memorizzati i dati?)	Lo Stato membro deve indicare il nome della o delle banche dati nazionali, se pertinente. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented? [I processi intesi a valutare l'esattezza dei dati (bias e precisione) sono documentati?]	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).
Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found? (Dove è possibile reperire la documentazione sui processi intesi a valutare l'esattezza?)	Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
Are the editing and imputation methods documented? (I metodi di correzione e di imputazione sono documentati?)	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno).
Where can documentation on editing and imputation be found? (Dove è possibile reperire la documentazione sui metodi di correzione e di imputazione?)	Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni. Utilizzare questo campo per indicare quando sarà resa disponibile la documentazione (se non lo è attualmente).
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Lo Stato membro deve indicare le colonne che contengono cambiamenti rispetto al piano di lavoro. Lo Stato membro deve segnalare eventuali miglioramenti pertinenti effettuati/attuati durante l'anno di campionamento che comportino un progresso in uno dei campi coperti dalla presente tabella sulla garanzia della qualità.


Riquadro 5 A

Quadro di garanzia della qualità dei dati biologici

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 ed è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questo riquadro va utilizzato per fornire informazioni supplementari sulla tabella 5 A.

Prove di garanzia della qualità dei dati

Nella presente sezione lo Stato membro deve fornire informazioni sulla metodologia usata per garantire la qualità dei dati raccolti, evidenziando gli aspetti in cui sono state effettuate modifiche durante l'anno di campionamento. Le informazioni devono essere fornite per ciascuno schema di campionamento per cui sono stati raccolti i dati. Qualora lo stesso quadro di garanzia della qualità sia applicato a tutti gli schemi di raccolta dei dati, è possibile fornire le informazioni a livello generale con l'indicazione «tutti gli schemi di campionamento».



Nelle sezioni della tabella 5 A in cui si inserisce «N» (NO), gli Stati membri devono spiegare i principali problemi emersi e/o le misure adottate per adempiere quest'obbligo. Qualora si richiedano documenti di riferimento, gli Stati membri devono fornire un link.

Qualora i documenti non siano disponibili al pubblico, per motivi di politica interna delle istituzioni, di riservatezza o per altre ragioni, lo Stato membro deve segnalare tale circostanza.

Modello di campionamento

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO).

Realizzazione del campionamento

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO).

Acquisizione dei dati

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO).


Memorizzazione dei dati

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO). Indicare un link se le revisioni documentate sono disponibili e non hanno carattere riservato.


Trattamento dei dati

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO).

(max. 900 parole per regione/RFMO/RFO/IO O schema di campionamento)




		Anni del piano di lavoro	2017-2019		
		Anno della relazione annuale			
Output statistici					
MS	P9 Relevance	P13 Accessibility and Clarity		Comments	AR Comments
	P10 Accuracy and reliability	P12 coherence and comparability			
	P11 Timeliness and punctuality	Are methodological documents publicly available?	Are data stored in databases?	Where can documentation be found?	
	Are end-users listed and updated?	Are procedures in place to ensure timely execution?	Are statistics comparable over time?	Are data stored in databases?	
	Are errors measured and documented?	Are procedures in place to monitor internal coherence?	Are statistical documents publicly available?	Are data stored in databases?	
	Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?	Are procedures in place to monitor internal coherence?	Are statistical documents publicly available?	Are data stored in databases?	
	Are errors measured and documented?	Are procedures in place to monitor internal coherence?	Are statistical documents publicly available?	Are data stored in databases?	
	Are errors measured and documented?	Are procedures in place to monitor internal coherence?	Are statistical documents publicly available?	Are data stored in databases?	
	Are errors measured and documented?	Are procedures in place to monitor internal coherence?	Are statistical documents publicly available?	Are data stored in databases?	




Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A), 6 e 7 del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per indicare se esiste una documentazione del processo di raccolta dei dati e dove è possibile reperirla.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire una visione generale dei miglioramenti pertinenti effettuati/attuati durante l'anno di campionamento.


Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Sector name (Denominazione del settore)	Lo Stato membro deve indicare i settori per cui sono stati raccolti i dati: Pesca; Acquacoltura; Trasformazione.
Sampling year/period (Anno/periodo di campionamento)	Lo Stato membro deve specificare l'anno o il periodo in cui è previsto il campionamento.
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO/NSB	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO), delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) o degli istituti statistici nazionali («National Statistical Bodies» — NSB) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES agenzie, istituti che si occupano di statistiche socioeconomiche. In mancanza di una RFMO, RFO, IO o NSB competente, indicare «NA» (non pertinente).
Type of data collection scheme (Tipo di schema di raccolta dei dati)	Lo Stato membro deve indicare il nome degli schemi di campionamento. Tali nomi devono essere identici a quelli utilizzati nelle tabelle 3 A, 3B e 3C. Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di seguito indicato: A — censimento B — indagine con campione probabilistico C — indagine con campione non probabilistico D — indagine indiretta. Se la variabile è stimata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo di stima nel riquadro 3 A.
Data sources (Fonti di dati)	Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (giornale di bordo, note di vendita, contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile.
Statistically sound sources and methods (Fonti e metodi statisticamente validi)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono fonti e metodi statisticamente validi. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Error checking (Controllo degli errori)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se gli errori riscontrati nei dati pubblicati vengono corretti e resi noti quanto prima possibile. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are procedures for confidential data handling in place and documented? (Sono state predisposte procedure per il trattamento dei dati riservati? Tali procedure sono documentate?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte procedure per l'attuazione, il trattamento e la riduzione dei dati riservati e se tali procedure sono documentate. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented? [Sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza tra i partner del quadro di raccolta dati (DCF)? Tali protocolli sono documentati?]	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza tra i partner del DCF e se tali protocolli sono documentati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented? (Sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte di utenti esterni? Tali protocolli sono documentati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono stati predisposti protocolli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte di utenti esterni e se tali protocolli sono documentati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Is sound methodology documented? (L'uso di una valida metodologia è documentato?)	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no) se l'uso di una valida metodologia è documentato. Se «Y», indicare il riferimento. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Does it follow international standards, guidelines and best practices? (La metodologia utilizzata è conforme alle norme, agli orientamenti e alle migliori pratiche internazionali?)	Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no) se la valida metodologia utilizzata è conforme alle norme, agli orientamenti e alle migliori pratiche internazionali. Se «Y», indicare il riferimento. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are methodologies consistent at MS, regional and EU level? (Le metodologie utilizzate sono coerenti a livello di SM, regione e UE?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte procedure volte a garantire la coerenza tra le norme, i concetti, le definizioni e le classificazioni tra i partner a livello dello Stato membro, della regione e dell'UE. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Is there consistency between administrative and other statistical data? (C'è coerenza tra i dati amministrativi e gli altri dati statistici?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte procedure volte a garantire la coerenza delle definizioni e dei concetti tra i dati amministrativi e altri dati statistici. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are there agreements for access and quality of administrative data between partners? (Esistono accordi tra i partner per l'accesso ai dati amministrativi e la qualità di tali dati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se tra i partner sono stati predisposti accordi volti a garantire l'accesso ai dati amministrativi pertinenti e la qualità di tali dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are data collection, entry and coding checked? (La raccolta, l'inserimento e la codifica dei dati vengono controllati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la raccolta, l'inserimento e la codifica dei dati sono regolarmente monitorati e verificati come prescritto. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are editing and imputation methods used and checked? (Vengono utilizzati e verificati metodi di correzione e di imputazione?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se vengono utilizzati metodi di correzione e di imputazione e se tali metodi sono regolarmente riveduti, verificati o aggiornati come prescritto. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are revisions documented and available? (Le revisioni sono documentate e disponibili?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le revisioni sono documentate e disponibili. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Is duplication of data collection avoided? (Vengono evitate duplicazioni nella raccolta dei dati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se viene fatto ricorso a fonti amministrative ogni qualvolta possibile al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati e ridurre gli oneri per i rispondenti. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.



Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist? (Esistono tecniche automatiche per l'acquisizione, la codifica e la validazione dei dati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono procedure e strumenti per attuare tecniche automatiche per la raccolta, la codifica e la validazione dei dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are end-users listed and updated? (Esistono elenchi degli utenti finali? Tali elenchi vengono aggiornati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esiste un elenco in cui figurino i principali utenti finali e i relativi utilizzi di dati nonché un elenco in cui figurino le esigenze di dati non soddisfatte, e se tali elenchi sono disponibili e regolarmente aggiornati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated? (Le fonti, i risultati intermedi e gli output vengono regolarmente valutati e validati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le fonti di dati, i risultati intermedi e gli output statistici vengono valutati e validati regolarmente. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are errors measured and documented? (Gli errori vengono misurati e documentati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se gli errori campionari e gli errori non campionari vengono misurati e sistematicamente documentati, conformemente alle norme europee. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are procedures in place to ensure timely execution? (Sono state predisposte procedure per garantire la tempestiva esecuzione delle attività?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono procedure per monitorare l'avanzamento delle attività e garantirne la tempestiva esecuzione. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are procedures in place to monitor internal coherence? (Sono state istituite procedure per monitorare la coerenza interna?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state elaborate procedure per monitorare la coerenza interna, se tali procedure vengono attuate in modo sistematico e se le divergenze vengono spiegate. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are statistics comparable over time? (Le statistiche sono comparabili nel tempo?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le statistiche sono comparabili in un arco di tempo ragionevole, se le discontinuità nelle serie temporali vengono spiegate e se vengono messi a disposizione metodi atti a garantire la conciliazione dei dati in un determinato arco di tempo. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are methodological documents publicly available? (I documenti metodologici sono accessibili al pubblico?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i documenti metodologici sono facilmente accessibili. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Are data stored in databases? (I dati sono memorizzati in banche dati?)	Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i dati primari, dettagliati e aggregati e i metadati associati sono memorizzati in banche dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro.
Where can documentation be found? (Dove è reperibile la documentazione?)	Se lo Stato membro ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, fornire il link alla pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente).
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni. Utilizzare questo campo per indicare quando sarà resa disponibile la documentazione (se non lo è attualmente).
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Lo Stato membro deve indicare le colonne che contengono cambiamenti rispetto al piano di lavoro. Lo Stato membro deve segnalare eventuali miglioramenti pertinenti effettuati/attuati durante l'anno di campionamento che comportino un progresso in uno dei campi coperti dalla presente tabella sulla garanzia della qualità.



Riquadro 5B

Quadro di garanzia della qualità dei dati socioeconomici

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A), 6 e 7 del programma pluriennale dell'Unione. Questo riquadro va utilizzato per fornire informazioni supplementari sulla tabella 5B.

Prove di garanzia della qualità dei dati

Nella presente sezione lo Stato membro deve fornire informazioni sulla metodologia usata per garantire la qualità dei dati raccolti, evidenziando gli aspetti in cui sono state effettuate modifiche durante l'anno di campionamento. Le informazioni devono essere fornite per ciascun settore (flotta peschereccia, acquacoltura, trasformazione dei prodotti della pesca) per cui sono stati raccolti dati nonché per ciascuno schema di raccolta dei dati. Qualora lo stesso quadro di garanzia della qualità sia applicato a tutti i settori e/o a tutti gli schemi di raccolta dei dati, è possibile fornire le informazioni a livello generale con l'indicazione «tutti i settori» o «tutti gli schemi di raccolta dati».

Nelle sezioni della tabella 5B in cui si inserisce «N» (NO), gli Stati membri devono spiegare i principali problemi emersi e/o le misure adottate per adempiere quest'obbligo. Qualora si richiedano documenti di riferimento, gli Stati membri devono fornire un link.

Qualora i documenti non siano disponibili al pubblico, per motivi di politica interna delle istituzioni, di riservatezza o per altre ragioni, lo Stato membro deve segnalare tale circostanza.

Sezione P3 Imparzialità e oggettività

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).

Sezione P4 Riservatezza

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).

Sezione P5 Valida metodologia

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).

Le informazioni su questo principio dovrebbero essere illustrate brevemente nei riquadri 3 A, 3B e 3C. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

Sezione P6 Procedure statistiche adeguate

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). Indicare un link se le revisioni documentate sono disponibili e non hanno carattere riservato.

Sezione P7 Onere non eccessivo per i rispondenti


Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).

Sezione P8 Efficacia in termini di costi

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).

Sezione P9 Pertinenza

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).



Sezione P10 Esattezza e affidabilità

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). Le informazioni su questo principio dovrebbero essere illustrate brevemente nei riquadri 3 A, 3B e 3C. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

Sezione P11 Tempestività e puntualità

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).


Sezione P12 Coerenza e comparabilità

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).

Sezione P13 Accessibilità e chiarezza


Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). Le informazioni e i link alla documentazione su questo principio dovrebbero essere illustrati brevemente nei riquadri 3 A, 3B e 3C. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.

(max. 900 parole regione/RFMO/RFO/IO/NSB O settore)



SEZIONE 6
DISPONIBILITÀ DEI DATI
 Tabella 6 A
Disponibilità dei dati


MS	Data set	Section	Variable group	Year(s) of WP implementation	Reference year	Final data available after	Comments	2017-2019	
								Anni del piano di lavoro	AR Comments
								Anno della relazione annuale	Date when data was available
	Dati economici per la flotta	3A	Entrate/costi	N	N - 1	N + 1, 1° marzo			
	Dati economici per l'acquacoltura		Tutte	N	N - 1	N + 1, 1° marzo			
	Variabile dell'attività di pesca		capacità	N	N	N + 1, 31 gennaio			
	Variabile dell'attività di pesca		sbarchi	N	N	N + 1, 31 marzo			
	Dati economici per la trasformazione ittica		Tutte	N	N - 2	N + 1, 1° novembre			



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sulla disponibilità dei dati per gli utenti finali, per set di dati.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire una visione generale della disponibilità dei dati per gli utenti finali durante l'anno di campionamento.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Data set (Set di dati)	Lo Stato membro deve fare riferimento al set di dati per il quale saranno date informazioni sulla disponibilità. Il nome del set di dati può essere ricavato dal titolo delle rispettive tabelle del presente allegato.
Section (Sezione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla specifica sezione del piano di lavoro.
Variable group (Gruppo di variabili)	Lo Stato membro deve fare riferimento alle variabili specifiche riportate nelle tabelle 1B, 1E, 1I, 2 A, 3 A e 3B del presente allegato. Se viene fatto riferimento a un'altra tabella, questo campo può essere lasciato vuoto.
Year(s) of WP implementation (Anno/i di attuazione del piano di lavoro)	Lo Stato membro deve fare riferimento all'anno o agli anni in cui si applicherà il piano di lavoro.
Reference year (Anno di riferimento)	Lo Stato membro deve fare riferimento all'anno in cui è prevista la raccolta dei dati.
Final data available after (Dati definitivi disponibili dopo)	Lo Stato membro deve indicare dopo quanti anni dalla raccolta i dati saranno disponibili per gli utenti finali. Indicare l'anno e il mese se pertinente.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Date when data was available (Data di disponibilità dei dati)	Lo Stato membro deve indicare la data in cui i dati sono stati resi disponibili
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Lo Stato membro deve aggiungere un'osservazione, se la data in cui i dati sono stati resi disponibili è posteriore di oltre un mese alla data prevista di presentazione.




SEZIONE 7
COORDINAMENTO

Tabella 7 A

Coordinamento previsto a livello regionale e internazionale

						Anni del piano di lavoro	2017-2019
						Anno della relazione annuale	
MS	Acronym	Name of meeting	REMO/RFO/IO	Planned MS participation	Comments	Number of participants	AR Comments
	RCM Med			X			
	WGNSSK		ICES	X			
	MEDITS			X			



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sulla prevista partecipazione dello Stato membro alle riunioni attinenti alla raccolta dei dati nell'ambito DCF.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire informazioni sulla partecipazione dello Stato membro ai pertinenti gruppi regionali e internazionali.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Acronym (Acronimo)	Lo Stato membro deve indicare l'acronimo ufficiale della riunione a cui ha partecipato.
Name of the meeting (Nome della riunione)	Lo Stato membro deve indicare il nome ufficiale completo della riunione a cui ha partecipato.
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Planned MS participation (Partecipazione prevista dello SM)	Lo Stato membro deve indicare se prevede di partecipare alla riunione.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
Number of participants (Numero dei partecipanti)	Lo Stato membro deve indicare il numero di partecipanti per riunione.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Aggiungere osservazioni per chiarire eventuali deviazioni dal piano di lavoro.





Tabella 7B

Seguito dato a raccomandazioni e accordi

MS	Region	RFMO/RFO/IO	Source	Section	Topic	Recommendation number	Recommendation/Agreement	Follow-up action	2017-2019	
									Anni del piano di lavoro	MS action taken
									Anno della relazione annuale	Comments
	Atlantico settentrionale		LM 2014		Variabili relative ai mestieri					
	Baltico		STECF 14-13	VII						
				III.C, III.E						
				III.F						
				all						



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro prevede di conformarsi alle raccomandazioni e agli accordi riguardanti la raccolta dei dati nell'ambito del DCF a livello europeo e internazionale.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire una visione generale delle azioni di risposta adottate durante l'anno di campionamento.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MS (Stato membro)	Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Region (Regione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se la raccomandazione si riferisce a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni).
RFMO/RFO/IO	Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO per le RFO: CECAF per le IO: ICES In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente).
Source (Fonte)	Lo Stato membro deve fornire la fonte della raccomandazione indicando la sigla della riunione di coordinamento regionale (Regional Coordination Meeting — RCM)/del gruppo di coordinamento regionale (Regional Coordination Group — RCG), della riunione di collegamento (Liaison Meeting — LM), del gruppo di lavoro di esperti dello STECF (Expert Working Group — EWG), ad esempio: «LM 2014», «STECF EWG 14-07».
Section (Sezione)	Lo Stato membro deve fare riferimento alla sezione del piano di lavoro, per esempio «1 A», «1B» ecc. Se la raccomandazione riguarda più sezioni, indicare le sezioni pertinenti. Se la raccomandazione si riferisce a tutte le sezioni, indicare «All» (tutte).
Topic (Tema)	Lo Stato membro deve indicare il tema a cui si applica la raccomandazione, per esempio «Qualità dei dati», «Indagini» ecc.
Recommendation number (Numero della raccomandazione)	Lo Stato membro deve fare riferimento al numero assegnato a ciascuna raccomandazione, se disponibile.
Recommendation/agreement (Raccomandazione/accordo)	Lo Stato membro deve fare riferimento alle raccomandazioni pertinenti per il periodo di riferimento del programma di lavoro e per lo Stato membro. Non occorre elencare raccomandazioni e accordi che non si applicano allo Stato membro (per esempio sul mandato del gruppo di esperti dell'ICES, sulle azioni che devono essere adottate dalla Commissione ecc.).
Follow-up action (azioni adottate)	Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione delle azioni adottate o di cui è prevista l'adozione. Se non pertinente, lo Stato membro dovrebbe inserire «Non pertinente».
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
MS action taken (Azioni intraprese dallo SM)	Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione delle azioni di risposta adottate.




Tabella 7C
Accordi bilaterali e multilaterali


Mss	Contact persons	Content	Coordination	Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity	Data transmission	Access to vessels	Validity	Anni del piano di lavoro	2017-2019
								Anno della relazione annuale	AR Comments
DEU - DNK								Comments	
LTU - DEU - IVA - NLD - POL									



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sugli accordi conclusi con altri Stati membri e sulle modalità adottate per conformarsi agli obblighi europei e internazionali.

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire informazioni sugli accordi applicabili all'anno di campionamento.

Nome della variabile	Istruzioni per la compilazione
MSs (Stati membri)	Gli Stati membri partecipanti all'accordo devono essere indicati mediante il codice ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»).
Contact persons (Referenti)	Lo Stato membro deve indicare il nome e l'indirizzo e-mail della persona responsabile di ogni Stato membro partecipante all'accordo.
Content (Oggetto)	Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione della finalità dell'accordo. Lo Stato membro deve inserire un riferimento completo inequivocabile o un link valido alla documentazione dell'accordo, se del caso, nella sezione «Comments» (Osservazioni).
Coordination (Coordinamento)	Lo Stato membro deve descrivere brevemente in che modo e da chi è/sarà realizzato il coordinamento.
Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Descrizione del campionamento/del protocollo di campionamento/dell'intensità di campionamento)	Lo Stato membro deve descrivere brevemente il campionamento che deve essere realizzato nell'ambito dell'accordo.
Data transmission (Trasmissione dei dati)	Lo Stato membro deve indicare quale Stato membro è/sarà responsabile per la presentazione di quale set di dati.
Access to vessels (Accesso alle navi)	Lo Stato membro deve indicare se l'accordo comporta l'accesso alle navi di altri partner.
Validity (Validità)	Lo Stato membro deve indicare l'anno in cui scade l'accordo o l'anno in cui l'accordo è stato/sarà firmato, in caso di rinnovo annuale.
Comments (Osservazioni)	Eventuali altre osservazioni.
AR Comments (Osservazioni della relazione annuale)	Inserire un'osservazione per indicare se durante l'anno di campionamento sono state introdotte modifiche agli accordi. Utilizzare i termini «Ongoing» (In corso) se operativo, «Obsolete» (Obsoleto) se non più in vigore e «New» (Nuovo) se aggiunto.



ALLEGATO II

Disposizioni del programma pluriennale dell'Unione		Parte corrispondente del piano di lavoro		Parte corrispondente della relazione annuale	
Disposizione	Tabella	Tabella	Testo	Tabella	Testo
Capo III					
Punto 1.1, lettera d), nota in calce 6		3(C)	Riquadro 3(C)	3(C)	Riquadro 3(C)
Punto 2, lettera a), punto i)	1(A), 1(B), 1(C)	1(A), 1(B), 1(C)		1(A), 1(C)	Riquadro 1(C)
Punto 2, lettera a), punto ii)	1(A), 1(B), 1(C)	1(A), 1(B), 1(C)		1(A), 1(C)	
Punto 2, lettera a), punto iii)	1(A), 1(B), 1(C)	1(A), 1(B), 1(C)		1(A), 1(C)	
Punto 2, lettera a), punto iv)	3	1(D)		1(D)	Riquadro 1(D)
Punto 2, lettera b)	1(E)	1(E)	Riquadro 1(E)	1(E)	Riquadro 1(E)
Punto 2, lettera c)	1(E)	1(E)	Riquadro 1(E)	1(E)	Riquadro 1(E)
Punto 3, lettera a)	1(D)	1(F)		1(F)	Riquadro 1(F)
Punto 3, lettera b)				2(A)	
Punto 3, lettera c)	—	—	Studio pilota 2	1(H)	Studio pilota 2
4	4	2(A)	Riquadro 2(A)	2(A)	Riquadro 2(A)
Punto 5, lettera a)	5(A)	3(A)	Riquadro 3(A)	3(A)	Riquadro 3(A)
Punto 5, lettera b)	6	3(A)	Riquadro 3(A), studio pilota 3	3(A)	Riquadro 3(A), studio pilota 3
Punto 6, lettera a)	7	3(B)	Riquadro 3(B)	3(B)	Riquadro 3(B)
Punto 6, lettera b)	6	3(B)	Riquadro 3(B)	3(B)	Riquadro 3(B)
Punto 6, lettera c)	8	—	Studio pilota 4	—	Studio pilota 4
Capo IV					
1	10	1(G), 1(H)	Riquadro 1(G)	1(G), 1(H)	Riquadro 1(G)
Capo V					
4	—	—	Studio pilota 1	—	Studio pilota 1

18CE1981

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-091) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 1 2 2 *

€ 9,00

